

COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA
PROVINCIA DI TORINO



**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
BENESSERE E LA TUTELA DEGLI
ANIMALI E SUI DOVERI DEI
PROPRIETARI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 07.05.2010
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 13.08.2012



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA (TO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI E SUI DOVERI DEI PROPRIETARI

INDICE

PREMESSA.....	4
NORMATIVA DI RIFERIMENTO (NAZIONALE)	4
NORMATIVA DI RIFERIMENTO (REGIONALE)	7
NORMATIVA DI RIFERIMENTO (COMUNALE)	8
GIURISPRUDENZA.....	8
Titolo I - I PRINCIPI.....	10
Art. 1 - Profili istituzionali.....	10
Art. 2 - Valori etici e culturali.....	10
Art. 3 - Competenze del Sindaco	11
Art. 4 - Tutela degli animali.....	11
Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....	12
Art. 5 - Definizioni e Ambito di applicazione	12
Art. 6- Esclusioni.....	12
Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI	13
Art. 7 - Detenzione di animali.....	13
Art. 8 - Detenzione di animali domestici.....	13
Art. 9 - Detenzione di animali di bassa corte.....	14
Art. 10 - Maltrattamento di animali	14
Art. 11- Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.....	17
Art. 12 - Abbandono di animali.....	18
Art. 13 - Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata.....	18
Art. 14 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli	19
Art. 15 - Avvelenamento di animali.....	19
Art. 16 - Attraversamento di animali e cartellonistica.....	19
Art. 17 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.....	20
Art. 18 - Esposizione di animali.....	20
Art. 19 - Vendita e toelettatura di animali vivi	20
Art. 20 - Uso degli animali negli spettacoli	22
Art. 21 - Mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino	22
Art. 22 - Smarrimento, rinvenimento, affido.....	23
Art. 23 - Fuga, cattura, uccisione di animali	23
Art. 24 - Pet-therapy.....	24
Art. 25 - Macellazione degli animali	26
Titolo IV - CANI.....	28
Art. 26 - Definizione	28
Art. 27 - Attività motoria e rapporti sociali.....	28
Art. 28 - Divieto di detenzione a catena.....	28
Art. 29 - Dimensioni dei recinti.....	28
Art. 30 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.....	29
Art. 31 - Accesso negli esercizi pubblici.....	29
Art. 32 - Obbligo di raccolta degli escrementi.....	30
Art. 33 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale.....	30
Art. 34 - Detenzione dei cani da guardia.....	32



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA (TO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI E SUI DOVERI DEI PROPRIETARI

Art. 35 – Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio.....	32
Art. 36 – Documenti da portare al seguito	33
Art. 37 – Tutela dell'incolumità pubblica	33
Art. 38 – Centri di addestramento-educazione	34
Titolo V - GATTI	35
Art. 39 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.	35
Art. 40 - Proprietà dei gatti liberi.	35
Art. 41 – Colonie feline e gatti liberi.	35
Art. 42 – Censimento delle colonie feline.....	36
Art. 43 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e.....	36
Art. 44 - Alimentazione dei gatti.	37
Art. 45 – Detenzioni di gatti di proprietà.....	37
Art. 46 – Sterilizzazioni.....	37
Art. 47 – Cantieri.....	37
Art. 48 – Custodia gatti randagi.....	38
Titolo VI – CAVALLI	39
Art. 49 – Introduzione.	39
Art. 50 – Responsabilità legali.....	39
Art. 51 – Norme generali.	40
Art. 52 – Ricoveri.....	43
A. Scuderie.....	43
B. Box.....	44
C. Poste.	45
Art. 53 – Impianti con cavalli a nolo.	45
A. Licenza.....	46
B. Responsabilità della proprietà	46
C. Responsabilità del supervisore o Istruttore Federale.....	48
Art. 54 – Impianti che alloggiano cavalli a pensione.....	48
A. Licenza	49
B. Responsabilità della proprietà	49
Art. 55 – Norme igieniche.....	50
Art. 56 – Organizzatori di attività equestri.	51
Art. 57 – Trasporto.....	51
Titolo VII – FAUNA SELVATICA ED ESOTICA	53
Art. 58 – Fauna selvatica.....	53
Art. 59 – Fauna esotica.	53
Titolo VIII – ALTRE SPECI ANIMALI.....	56
Art. 60 - Della popolazione di Columba livia varietà domestica.	56
Art. 61 - Detenzione di volatili.....	56
Art. 62 - Detenzione di animali acquatici	56
Art. 63 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.....	57
Art. 64 - Divieti	57
Art. 65 – Tutela della piccola fauna	57
Titolo IX - DISPOSIZIONI FINALI	59
Art. 66 - Vigilanza.....	59
Art. 67 - Sanzioni.....	59



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA (TO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI E SUI DOVERI DEI PROPRIETARI

Art. 68 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.....	59
Art. 69 - Norme transitorie.....	59
GLOSSARIO DEI TERMINI USATI NEL REGOLAMENTO.....	60
ABBREVIAZIONI ED ACRONIMI.....	61
REFERENZE.....	61



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA (TO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI E SUI DOVERI DEI PROPRIETARI

PREMESSA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO (NAZIONALE)

- ▶ Legge n. 611 del 12.6.1913, "Provvedimenti per la protezione degli animali";
- ▶ R.D. n. 3298 del 20/12/1928, " Approvazione del regolamento per la vigilanza delle carni"
- ▶ R.D. n. 1398 del 19/10/1930 " Codice Penale" in particolare artt. 500- 544 *bis* - 544 *ter* - 544 *quater*- 544 *quinqies*- 544 *sexies* - 638 - 672 - 727;
- ▶ Legge di Pubblica Sicurezza R.D. 18/06/1931 n. 773 Artt. 70 e 129;
- ▶ R.D. n. 262 del 16/03/1942 "Codice Civile" in particolare artt. 823-824-826- 925 - 2052;
- ▶ D.P.R. n. 320 dell'8.2.1954, Regolamento di Polizia Veterinaria;
- ▶ Legge n. 337 del 18.3.1968 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante";
- ▶ Legge n. 222 del 12/04/1973 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali (ETS 65), adottata a Parigi il 13/12/1968;
- ▶ Legge n. 37 del 14/02/1974, come modificata dalle L. 376/1988 e L. n. 60 del 08/02/2006 "Gratuità di trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico";
- ▶ Dichiarazione universale dei diritti degli animali proclamata a Bruxelles su iniziativa dell'UNESCO il 27.1.1978;
- ▶ DPR 31.3.1979 "Perdita di personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente Nazionale Protezione Animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato"- art. 3 che attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sull'osservanza delle Leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico;
- ▶ L. n.689 del 24/11/1981 "modifiche al sistema penale";
- ▶ D.P.R. n.. 624 del 05/06/1982, in attuazione della Direttiva CEE n. 77489, relativa alla protezione degli animali nei trasporti internazionali;
- ▶ D.M. 31.12.1983 di attuazione del Regolamento CEE n. 338/97 del 9.12.1996 e del Regolamento CEE n. 1808/01 del 30.08.2001, concernente l'applicazione nella Comunità Europea della convenzione di Washington sul "commercio internazionale della specie di flora e fauna selvatiche, loro parti e prodotti derivanti, minacciate di estinzione";
- ▶ Circolare del Ministero dell'Interno del 20.3.1985, n. 559/c, relativa all'esercizio delle funzioni amministrative attribuite ai Comuni ai sensi dell'art. 19 del DPR 24.7.1977, n. 616, concernente "attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22.7.1995, n. 382" Divieto di rilascio di licenza di pubblica sicurezza per manifestazioni di tiro al volo su animali vivi";



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA (TO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI E SUI DOVERI DEI PROPRIETARI

- ▶ Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia approvata il 13/11/1987 (firmata, ma non ancora ratificata dall'Italia);
- ▶ Legge n. 281 del 14.8.1991, "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo", come modificata dalla Legge 24/12/2007 n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (art. 2 – commi 370 e 371);
- ▶ Legge n. 150 del 7/2/1992, e successive modificazioni con L. n. 59 del 13/3/1993 e D.Lgs. 275/2001, che disciplina i reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione;
- ▶ D.Lgs. n. 533 del 30.12.1992 "Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli";
- ▶ D. Lgs. n. 534 del 30.12.1992 "Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini";
- ▶ D.Lgs. n. 116 del 27.1.1992, in attuazione della direttiva CEE n. 86/609, in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;
- ▶ Legge n. 157 dell'11.2.1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"
- ▶ D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 Art. 169 – commi 6 e 10 - del Nuovo Codice della Strada e art.70 relativo alla trazione di vetture pubbliche con cavalli
- ▶ D.P.R. n.495 del 16/12/1992 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (art. 226);
- ▶ Circolare del Ministero della Sanità n. 22 del 12.8.1993, "Esportazione di cani randagi";
- ▶ Legge n. 413 del 12/10/1993 "Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale";
- ▶ D.M. 19.4.1996 "Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione";
- ▶ D.Lgs. n. 333 dell'1/9/1998 "Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento";
- ▶ Delibera CITES del 10.5.2000 in materia di "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti" del Ministero dell'Ambiente, integrata con atto del 19.4.2006 prot. DPN/10/2006/11106;
- ▶ D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- ▶ Decreto del Ministero dell'Ambiente del 03.05.2001 "Istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali";
- ▶ D.Lgs. n. 146 del 26/03/2001 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti";
- ▶ Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 14.5.2001 "Attuazione della Legge 14 agosto 1991, n. 281";
- ▶ Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio dell'08/01/2002 "Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali";



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA (TO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI E SUI DOVERI DEI PROPRIETARI

- ▶ Legge n. 3 del 16.01.2003 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
- ▶ Accordo "Stato-Regioni" sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6.02.2003;
- ▶ DPCM del 28/02/2003 "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia degli animali da compagnia e pet-therapy";
- ▶ Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003.
- ▶ D.Lgs. n. 29/07/2003 n. 267 "Attuazione della Direttiva 1999/74/CE e della Direttiva 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento";
- ▶ Legge n. 213 dell'01/08/2003 "Divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo";
- ▶ D. Lgs. n. 53 del 20.02.2004 "Attuazione della Direttiva n. 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini";
- ▶ Legge 20.7.2004 n. 189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";
- ▶ Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali dell' 05/05/2006 contenente le "linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina da parte dell'Unire";
- ▶ Regolamento (CE) del 22/12/2004 n.1/2005 – Regolamento del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, modifica direttive e regolamenti precedenti;
- ▶ D.Lgs. n. 151 del 25/07/2007 "Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate";
- ▶ Documento tecnico-scientifico del Ministero della Salute redatto il 29/07/2007 dal Centro di Referenza Nazionale per il Benessere degli Animali sulla "Sofferenza di aragoste e astici vivi con chele legate e su letto di ghiaccio durante la fase di commercializzazione";
- ▶ Trattato dei Paesi dell'Unione Europea sottoscritto il 13.12.2007 (in vigore dall'1.1.2009) che riconosce giuridicamente gli animali come esseri senzienti;
- ▶ Ordinanza del Ministero della Salute del 14/01/2008 sulla "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani";
- ▶ Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 6/8/2008 "Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina";
- ▶ Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 03/03/2009: "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" (G.U. serie generale n. 68 del 23/03/2009);
- ▶ Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 16/07/2009: "Ordinanza contingibile ed urgente recante misure per garantire la tutela ed il benessere degli animali da affezione in applicazione



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA (TO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI E SUI DOVERI DEI PROPRIETARI

degli articoli 55 e 56 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163. (G.U. serie generale n. 207 del 07/09/2009);

- ▶ Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 21/07/2009: "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la disciplina di manifestazioni pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati. (G.U. serie generale n. 207 del 07/09/2009);
- ▶ DdL del 02 ottobre 2009 di ratifica della Convenzione europea sulla protezione degli animali da compagnia emanata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo nel 1987;
- ▶ Decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 26 novembre 2009: "Percorsi formativi per i proprietari dei cani" (G.U. Serie Generale n. 19 del 25 gennaio 2010);
- ▶ ORDINANZA del Ministero della Salute - 21 luglio 2010: "Proroga dell'ordinanza 6 agosto 2008 recante misure urgenti per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina" (G.U. Serie Generale n. 199 del 26 agosto 2010);
- ▶ ORDINANZA del Ministero della Salute - 22 marzo 2011: "Differimento del termine di efficacia e modificazioni, dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani" (G.U. Serie Generale n. 110 del 13 maggio 2011);
- ▶ ORDINANZA del Ministero della Salute - 21 luglio 2011: "Ordinanza contingibile ed urgente che sostituisce l'ordinanza 21 luglio 2009 concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati" (G.U. Serie Generale n. 210 del 9 settembre 2011);
- ▶ ORDINANZA del Ministero della Salute - 04 agosto 2011: "Integrazioni all'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani, come modificata dall'ordinanza del Ministro della salute 22 marzo 2011" (G.U. Serie Generale n. 209 del 8 settembre 2011);
- ▶ ORDINANZA del Ministero della Salute - 10 febbraio 2012: "Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati" (G.U. Serie Generale n. 58 del 9 marzo 2012).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO (REGIONALE)

- ▶ Legge Regionale 28 ottobre 1986 n. 43.
- ▶ Legge Regionale 26 luglio 1993, n. 34 - Tutela gli animali di affezione, previene il randagismo canino e felino, prescrive l'istituzione di canili pubblici e regole per la gestione dei canili privati;
- ▶ D.P.G.R. 11 novembre 1993, n. 4359 - È il regolamento che, in attuazione della L.R. 4/1993, definisce in particolare le caratteristiche degli impianti destinati ad accogliere i cani e le modalità della soppressione eutanasia;
- ▶ Legge Regionale n. 70 del 4 settembre 1996



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA (TO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI E SUI DOVERI DEI PROPRIETARI

- ▶ Legge Regionale 19 luglio 2004, n. 18 – Istituisce l'anagrafe canina regionale informatizzata, il metodo dell'identificazione elettronica degli animali da affezione e la banca dati regionale informatizzata;
- ▶ D.G.R. 35-5274 del 1270272007 – Recepimento del D.P.C.M. 28.02.2003 recante "Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;
- ▶ Legge Regionale 22 del 06/08/2009 all'art. 41 "Modifiche alla Legge Regionale 34 del 26/07/1993;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO (COMUNALE)

- ▶ Ordinanza sindacale n°. 48 datata 1° ottobre 2009

GIURISPRUDENZA

- ▶ Sentenza della Corte di Cassazione Civile – Sez. I del 24.04.1979, n. 231411, in tema di divieto di tenere animali domestici che recano incomodo;
- ▶ Sentenza della Corte di Cassazione Civile – Sez. III del 23.02.1983, n. 14001, in tema di responsabilità per danni causati da animali
- ▶ Sentenza della Cassazione Civile – Sezione II – n. 12028 del 4.12.1993, in riferimento alla detenzione di animali in condominio;
- ▶ Sentenza della Corte di Cassazione Penale – Sez. III – n. 12081 del 02.02.1994, sul maltrattamento di animali;
- ▶ Sentenza della Corte di Cassazione Penale – Sez. III – n. 62041 del 30.05.1995, sul maltrattamento di uccelli vivi;
- ▶ Sentenza della Corte di Cassazione Penale – Sez. III – n. 68971 del 16.06.1995, sul maltrattamento di animali;
- ▶ Sentenza della Corte di Cassazione Penale – Sez. III – n. 68972 del 16.06.1995, sul maltrattamento di volatili detenuti in piccole gabbie;
- ▶ Sentenza della Corte di Cassazione Penale – Sez. III – n. 69031 del 16.06.1995, in tema di maltrattamento di animali;
- ▶ Sentenza della Corte di Cassazione Penale – Sez. III – n. 95741 del 8.11.1996, sulla cattura do uccelli appena nati e sulla loro detenzione;
- ▶ Sentenza della Corte di Cassazione Penale – Sez. III – n. 106731 del 10.12.1996, in tema di maltrattamento di animali;
- ▶ Sentenza della Corte di Cassazione Penale – Sez. III – n. 6012 del 29.01.1997, sul caso di detenzione di animali in condizioni incompatibili;
- ▶ Sentenza della Corte di Cassazione Penale – Sez. III – n. 6013 del 29.01.1997, sul caso di detenzione di animali in condizioni incompatibili;
- ▶ Sentenza della Corte di Cassazione Penale – Sez. III – n. 6014 del 29.01.1997, sul caso di detenzione in gabbia di ucceli per richiamo;



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA (TO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI E SUI DOVERI DEI PROPRIETARI

- ▶ Sentenza della Corte di Cassazione Penale – Sez. III – n. 6015 del 29.01.1997, sul caso di detenzione in gabbia di ucceli per richiamo;
- ▶ Sentenza della Corte di Cassazione Penale – Sez. III – n. 6014 del 29.01.1997, sul caso di detenzione in gabbia di ucceli per richiamo;
- ▶ Sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione 5 Penale – n. 9556 del 13.8.1998, in riferimento alla mancanza di assistenza degli animali dal punto di vista sanitario;
- ▶ Sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione I Penale – n. 1109 del 9.12.1999, in riferimento al latrato notturno dei cani;
- ▶ Sentenza della Corte di Cassazione Penale – Sez. III del 5.12.2005, n. 46784, sui delitti contro il sentimento degli animali;
- ▶ Sentenza della Corte di giustizia CEE del 10.1.2006 su conservazione degli habitat naturali di flora e fauna selvatica;
- ▶ Sentenza della Corte di Cassazione Civile – Sez. II del 11.1.2006, n. 217, su esemplari ed oggetti appartenenti a specie protette;
- ▶ Sentenza della Corte di Cassazione Penale – Sez. III del 24.1.2006, n. 2774, che sancisce come reato di cui all'art. 727 c.p. il sovraffollamento dei canili;
- ▶ Sentenza della Corte di Cassazione Penale – Sez. III del 12.05.2006, n. 34095, sui delitti contro il sentimento degli animali;
- ▶ Sentenza della Corte di Cassazione Civile – Sez. III n. 6454 del 19.03.2007 su responsabilità civile del proprietario di animale;
- ▶ Sentenza della Corte di Cassazione Penale – Sez. III del 18.4.2007 n. 21805 che sancisce che "l'animale condotto al seguito o trasportato in autovettura richiede la stessa attenzione e diligenza che normalmente si usa verso un minore";
- ▶ Sentenza della Corte di Cassazione Civile – Sez. III n. 14486 del 27.06.2007 su responsabilità civile per danno da perdita di animale
- ▶ Sentenza della Corte di Cassazione Penale – Sez. III N. 44822 del 14.10.2007 - delitti contro il sentimento per gli animali - uccisione e maltrattamento di animali - elemento soggettivo - rapporti con i reati previsti dagli artt. 727 e 638 c.p
- ▶ Sentenza della Corte di Cassazione Penale – Sez. III del 13.11.2007 n. 175 dove la Corte ha ritenuta corretta la decisione del giudice di merito con la quale era stata ravvisato il reato di cui all'art. 727 c.p., nella nuova formulazione introdotta dalla legge 189/2004, nella condotta di un soggetto che aveva chiuso il proprio cane nell'autovettura, parcheggiata al sole, ad una temperatura di circa 30 gradi per circa un'ora.



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA (TO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI E SUI DOVERI DEI PROPRIETARI

Titolo I - I PRINCIPI

Art. 1 – Profili istituzionali.

1. Il Comune di Borgofranco d'Ivrea, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile di una morale biocentrica e dell'ambiente.
2. Il Comune di Borgofranco d'Ivrea condivide integralmente la carta dei diritti degli animali approvata dall'Unesco il 15.10.98 in occasione dell'anno internazionale dell'Ambiente.
3. Il Comune di Borgofranco d'Ivrea riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed anche su proposta degli Organi di vigilanza può adottare provvedimenti per la loro tutela.
4. Il Comune di Borgofranco d'Ivrea, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
5. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune di Borgofranco d'Ivrea promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste.
6. Nelle fiere, sagre ed altre manifestazioni organizzate, patrocinate o finanziate dal Comune non è consentito l'utilizzo di animali, fatta eccezione per i casi in cui l'utilizzo di animali sia ricondotto all'interno di iniziative aventi finalità didattiche, di promozione della corretta convivenza tra uomo e animali o relative all'attività agricola e zootecnica.
7. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art. 2 - Valori etici e culturali.

1. Il Comune di Borgofranco d'Ivrea, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
2. Il Comune di Borgofranco d'Ivrea opera affinché siano promossi nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA (TO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI E SUI DOVERI DEI PROPRIETARI

all'infanzia, il rispetto degli animali ed il principio della corretta convivenza con gli stessi.

3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere l'effettività delle garanzie giuridiche poste dalla normativa vigente a tutela degli animali.

Art. 3 - Competenze del Sindaco.

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. In particolare, in applicazione della Legge 11/2/1992 n° 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
3. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.
4. Al Sindaco, in base all'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 4 - Tutela degli animali.

1. Il Comune di Borgofranco d'Ivrea riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
2. Il Comune di Borgofranco d'Ivrea, in base alla L. 281/91 ed alla L.R. 34/93, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune di Borgofranco d'Ivrea si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
4. Il Comune di Borgofranco d'Ivrea condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali, ove necessita facendo ricorso a quanto previsto dal codice penale.



Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 - Definizioni e Ambito di applicazione

1. La definizione generica di animale, di cui al presente regolamento, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.
3. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie di animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio del Comune di Borgofranco d'Ivrea.
4. L'applicazione del presente regolamento fa salva ogni disposizione di legge sovraordinata vigente e l'applicazione delle disposizioni penali in materia.

Art. 6- Esclusioni.

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;
 - b) alle attività di studio e sperimentazione sugli stessi animali;
 - c) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
 - e) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.



Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7 - Detenzione di animali.

1. Chi a qualunque titolo detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.
2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo le necessità della specie e della razza alla quale appartengono.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
5. E' vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra e al di sopra dovrà essere disposta un'adeguata copertura; non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
6. I proprietari ed i detentori a qualsiasi titolo di un animale devono assicurare la regolare pulizia (almeno una volta al giorno) degli spazi di dimora dell'animale stesso.
7. Il privato cittadino possessore dell'animale e le associazioni animaliste che abbiano in affido gli animali devono impegnarsi a:
 - ▶ impedire la proliferazione se non di fronte alla certezza di collocare idoneamente la cucciolata;
 - ▶ informarsi, anche tramite l'Ufficio Tutela Animali, sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite;
 - ▶ sterilizzare i felini lasciati vagare liberi sul territorio.

Art. 8 - Detenzione di animali domestici.

1. Nelle abitazioni urbane è consentita la detenzione di animali domestici di affezione e non pericolosi nel rispetto di Leggi e Regolamenti citati nella premessa, in particolare è consentito detenere fino ad un massimo di 5 cani e 10 gatti; per la detenzione di un numero superiore di animali è necessario l'autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco (qualora non sussistano impedimenti), a seguito di presentazione di istanza previo parere favorevole del servizio veterinario territorialmente competente.



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA (TO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI E SUI DOVERI DEI PROPRIETARI

2. I detentori devono comunque avere cura che gli animali non determinino inconvenienti igienici o problemi di disturbo per la quiete ed il riposo dei vicini.
3. In caso di reclamo il personale del Servizio Veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, in collaborazione con la polizia municipale, ciascuno per le proprie competenze, dovranno svolgere accertamenti che evidenzino:
 - a. La specie, taglia e numero di animali detenuti;
 - b. I metri quadrati di spazio coperti e scoperti dell'abitazione (o pertinenze) nella quale gli animali vengono detenuti;
 - c. Le modalità e le condizioni igieniche di detenzione;
 - d. Eventuali danni igienici o altre problematiche derivanti dalla presenza degli animali, obiettivamente valutabili, ed i rimedi ai quali i proprietari o detentori dovranno attenersi, nonché eventuali responsabilità ascrivibili a carico degli stessi, verificabili con successive ispezioni da parte del personale accertatore.
4. Il Sindaco sentito il parere del Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio, adotterà i provvedimenti opportuni.

Art. 9 - Detenzione di animali di bassa corte.

1. E' consentita, nell'ambito del centro abitato, la detenzione di un numero limitato di animali di bassa corte (fino ad un massimo di 15 animali in totale) allevati esclusivamente per autoconsumo o motivi amatoriali (pollame, conigli, piccioni ed altri animali simili) tenendo comunque presente l'imposizione che non determinino inconvenienti igienici o problemi di disturbo per la quiete ed il riposo del vicinato.

Art. 10 - Maltrattamento di animali.

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.
2. E' vietato tenere animali in spazi angusti in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa od eccessiva aerazione, scarsa od eccessiva insolazione, scarsa od eccessiva temperatura, eccessivo rumore nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee.
3. E' vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie o fatte salve specifiche necessità di cura e tutela degli animali in maniera difforme alle singole esigenze di ogni specie, anche in caso di custodia temporanea, ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie.



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA (TO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI E SUI DOVERI DEI PROPRIETARI

4. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
5. E' vietato tenere animali in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
6. E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
7. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
8. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.
9. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
10. E' vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.
11. E' vietato trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. Fatti salvi i casi di trasporto regolamentati da specifica normativa, è vietata la detenzione di animali in strutture e/o spazi troppo angusti. I mezzi di trasporto, o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire un'adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate.
12. E' vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento su terra ed acqua. E' consentito limitatamente alle biciclette e nelle aree verdi ed isole pedonali (parchi, giardini, ecc.) a condizione di non sottoporre l'animale ad affaticamento o sforzo. In tal caso è consigliabile l'uso della pettorina in luogo del collare. E' comunque vietato l'utilizzo del collare a strozzo.
13. E' vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo. L'effettuazione di giochi pirotecnici all'interno o in prossimità di aree verdi deve essere comunicata in anticipo al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali al fine di escludere possibili danni agli animali.
14. E' vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione al sole; è altresì vietato lasciare soli animali chiusi, in autoveicoli e/o rimorchi permanentemente anche se all'ombra e con i finestrini aperti. E' altresì vietato trasportare animali in carrelli chiusi.



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA (TO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI E SUI DOVERI DEI PROPRIETARI

15. E' vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento.
16. E' vietato trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti areatori.
17. E' vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento.
18. E' vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete, tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena o laddove la pavimentazione venga considerata comunque soddisfacente per assicurare il benessere agli animali.
19. E' vietato mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio al collo, lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento.
20. E' vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto.
21. E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre per quanto possibile le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura ottimali per evitare stress psico-fisico, e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
22. E' vietata la detenzione, il commercio e l'immissione in natura su tutto il territorio comunale di animali alloctoni ad eccezione dei centri autorizzati in base a leggi nazionali e regionali.
23. E' vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario e per quelli degli enti autorizzati dal competente Ufficio comunale per la tutela degli animali. Tale dichiarazione in copia deve essere inviata al competente Ufficio per la tutela degli animali con l'indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono a qualsiasi titolo gli animali per l'alimentazione.
24. E' vietato catturare o uccidere le specie aviarie, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.
25. E' vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni e gli stessi, ai sensi della normativa vigente, non possono essere ceduti o venduti se non identificati con l'inserimento del microchip.



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA (TO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI E SUI DOVERI DEI PROPRIETARI

26. E' vietato catturare animali randagi e/o vaganti se non per scopi protezionistici nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.
27. E' vietata ogni forma di mutilazione degli animali per motivi esclusivamente estetici (art. 10 della Convenzione ETS n. 125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia). Il taglio della coda, delle orecchie e altre mutilazioni, non motivate da esigenze terapeutiche, sono considerati reati penalmente perseguibili (modifica dell'art. 544 ter del Codice Penale attuata dal DdL del 02 ottobre 2009).
28. E' vietato strappare o manomettere cartelli o comunicati dell'Amministrazione Comunale contenenti prescrizioni sugli animali, è del pari vietato affiggerne con contenuti contrastanti con le prescrizioni del presente Regolamento e della legislazione vigente in materia.
29. E' vietata la vendita di gabbie trappola, su tutto il territorio del Comune di Borgofranco d'Ivrea tranne che ai medici veterinari ed alle persone in possesso di una lettera rilasciata dall'Ufficio Tutela Animali o dalle Associazioni Animaliste di Volontariato Zoofilo.
30. Sono vietati, su tutto il territorio del Comune di Borgofranco d'Ivrea, la vendita e l'uso dei collari elettrici.
31. E' vietato l'uso per i cani di collari a strangolo, di museruole "stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario o da un educatore cinofilo iscritto all'Albo.
32. E' vietato, su tutto il territorio comunale, allevare animali da pelliccia tranne che per uso da affezione.
33. E' vietato, su tutto il territorio del Comune di Borgofranco d'Ivrea, nella pratica dell'accattonaggio, utilizzare animali in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti. E' altresì vietato l'accattonaggio con cuccioli di qualsiasi specie animale. I cuccioli e gli animali di cui sopra saranno sequestrati a cura degli Organi di Vigilanza e ricoverati presso strutture sanitarie convenzionate.
34. E' considerato reato il traffico illecito di cani e gatti soprattutto in caso di cuccioli di età inferiori a otto settimane (DdL del 02 ottobre 2009):
35. Sono previste sanzioni anche per chiunque introduce nel territorio nazionale cani e gatti non identificati e sprovvisti di certificazione sanitaria così come previsto dalla normativa vigente (DdL del 02 ottobre 2009).

Art. 11- Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA (TO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI E SUI DOVERI DEI PROPRIETARI

quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve e dei microhabitat specifici cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie e qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo al competente Ufficio per la tutela degli animali.
3. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione in anticipo alla data d'inizio dei lavori al competente Ufficio per la tutela degli animali per i necessari eventuali controlli che escludano danni agli animali.

Art. 12 - Abbandono di animali.

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che di quella esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.
3. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.
4. E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurre gli stessi in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui
5. E' vietato aizzare animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.
6. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.

Art. 13 - Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata

1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e mantenute in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino all'esterno della recinzione.



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA (TO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI E SUI DOVERI DEI PROPRIETARI

Art. 14 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli

1. Il conducente di un autoveicolo deve assicurarsi che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso.
2. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi
3. Il conducente deve comunque assicurare all'animale:
 - a. aerazione del veicolo;
 - b. in caso di viaggi prolungati: somministrazione di acqua, cibo e soste
4. Deve inoltre essere vietata l'esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.
5. Devono comunque essere evitate durante il trasporto sofferenze all'animale.

Art. 15 - Avvelenamento di animali.

1. E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblatizzazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione dell'antidoto.
2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria locale competente per territorio, sono obbligati a segnalare al Sindaco ed all'Assessore competente tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate.

Art. 16 – Attraversamento di animali e cartellonistica.

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, dovranno essere installati, a cura degli uffici competenti, apposita cartellonistica con figura stilizzata indicante la



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA (TO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI E SUI DOVERI DEI PROPRIETARI

specie interessata all'attraversamento e/o appositi rallentatori del traffico.

Art. 17 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Borgofranco d'Ivrea.
2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità o comunque considerati pericolosi.

Art. 18 - Esposizione di animali.

1. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre al pubblico, per più di due ore giornaliere, animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili, di cui al successivo comma 3).
2. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo.
3. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie idonee.
4. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di cinque ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari; nel caso che l'attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni relative alle dimensioni delle gabbie.
5. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 19 - Vendita e toelettatura di animali vivi

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di vendita di animali vivi e toelettatura è soggetto alla disciplina vigente, fatto salvo ogni altro adempimento amministrativo ed il rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento di



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA (TO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI E SUI DOVERI DEI PROPRIETARI

- Polizia Veterinaria, delle normative nazionali e regionali, nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene ed edilizia.
2. I locali adibiti all'attività commerciale dovranno essere direttamente aerati, idonei sotto il profilo igienico secondo le norme vigenti.
 3. Gli animali, cui dovrà essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure se malati, dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili, sempre puliti ed igienicamente in ordine. Lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, indole, razza e numero di esemplari. In particolare, il numero degli esemplari custoditi dovrà, per ciascuna specie, essere sempre compatibile con numero e tipologia delle strutture dedicate, censite in fase istruttoria, ad evitare situazioni di sovraffollamento. Deve comunque essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta.
 4. Deve essere sempre garantito l'abbeveratoio con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze della specie. E' comunque vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi alla presenza o in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione della attività commerciale.
 5. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne; durante le chiusure infrasettimanali e festive deve essere assicurata la somministrazione di cibo acqua e la giusta illuminazione.
 6. Gli animali ammalati o sospetti dovranno essere collocati in strutture separate atte ad assicurarne l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e degli interventi terapeutici del caso.
 7. Tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico degli animali in entrata ed in uscita su conforme modello predisposto e vidimato dal Servizio Veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, ai sensi della vigente normativa, che fornirà altresì indicazioni per la corretta gestione dello stesso. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti. I dati personali dell'acquirente saranno tutelati dal Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003.
 8. Ogni animale venduto, compresi quelli appartenenti alla fauna esotica, dovrà essere accompagnato da certificazione veterinaria attestante la buona salute dell'esemplare. Tale certificato avrà validità pari a 10gg.
 9. E' vietato esporre animali ammalati o debilitati. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo. E' parimenti vietata l'esposizione di animali all'esterno dei negozi sulla pubblica via.
 10. E' vietata l'esposizione di animali in vetrina alla presenza di raggi solari; la vetrina stessa dovrà essere munita di tenda in grado di assicurare adeguata ombreggiatura. Il periodo di esposizione non dovrà comunque superare la metà delle ore di apertura dell'esercizio; si potrà derogare a quanto sopra qualora all'interno delle strutture posizionate in



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA (TO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI E SUI DOVERI DEI PROPRIETARI

vetrina sia presente una zona rifugio ove gli animali possano sottrarsi alla vista del pubblico a loro piacimento. Al fine di consentire la vigilanza nel rispetto del divieto, l'esercente affigge un apposito avviso, ben visibile dall'esterno, in cui vengono indicati gli orari di esposizione

11. E' vietato affiancare animali appartenenti a specie competitive sia in esposizione che all'interno del negozio.
12. E' vietato vendere animali ai minori di anni 18.
13. Per tutto ciò a cui non si fa espresso riferimento nel presente articolo, ci si deve riferire alla D.G.R. n. 35-5274 del 12/02/2007 che recepisce il D.P.C.M. del 28.02.2003.

Art. 20 – Uso degli animali negli spettacoli

1. E' consentito l'uso di animali negli spettacoli, purché questi siano compatibili con la natura degli animali impiegati e non causino loro sofferenze. Agli animali vanno garantite idonee condizioni ambientali e microclimatiche e di benessere adottando tutti gli interventi atti ad evitare inconvenienti di natura igienico-sanitaria. Deve inoltre essere garantito il rispetto delle norme e condizioni di sicurezza per il pubblico e le persone.
2. Spetta al Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio (in caso di richiesta di parere per rilascio autorizzazione) verificare lo stato di benessere degli animali utilizzati negli spettacoli e nelle mostre itineranti.

Art. 21 – Mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino

1. L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni sul territorio comunale è soggetto ad autorizzazione igienico-sanitaria che viene rilasciata dall'Ufficio comunale competente su conforme parere dei servizi Veterinari dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio relativi all'igiene ed al benessere degli animali. L'istanza va presentata almeno 30 giorni prima della manifestazione, con la medesima va indicata e dichiarata: la tipologia e la durata della attività da espletare, il numero degli animali presenti, la loro provenienza e le relative specie e razze, gli spazi adibiti al ricovero, all'attività ed all'isolamento sanitario con relativa planimetria, l'assolvimento delle prescrizioni veterinarie, il fine non commerciale dell'attività.
2. L'attendamento di strutture circensi e simili è soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'Ufficio comunale competente secondo la disciplina prevista dalla Legge nonché soggetto al rispetto dei criteri individuati dalla Commissione Scientifica CITES di cui all'articolo 4 - secondo comma della Legge 150/1992 e successive modificazioni che dettano regole dettagliate volte a garantire il benessere psico-fisico delle diverse specie



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA (TO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI E SUI DOVERI DEI PROPRIETARI

animali, con particolare attenzione alla custodia, agli spazi loro riservati, alle cure veterinarie, all'alimentazione e alla sicurezza.

Art. 22 – Smarrimento, rinvenimento, affido.

1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 48 ore alla Polizia Municipale che lo comunicherà al Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.
2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio veterinario Azienda Sanitaria competente per territorio ed al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali.
3. Chiunque rinvenga animali feriti è tenuto a comunicare il loro rinvenimento al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio ed al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali.
4. In caso di rinvenimento di un animale il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso. Il primo soccorso può essere svolto solo da personale comunale, da medici veterinari o da volontari qualificati delle associazioni che a tal fine possono utilizzare anche mezzi o strutture proprie al fine di garantire il buon esito dell'intervento.
5. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali. Tale dichiarazione avverrà tramite autocertificazione.

Art. 23 – Fuga, cattura, uccisione di animali

1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, all'Ufficio competente per la tutela degli animali ed alle Forze dell'Ordine. Qualora l'animale non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, l'Azienda Sanitaria competente per territorio può richiedere l'intervento di veterinari specificatamente autorizzati alla detenzione ed all'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza. Solo quando è minacciata gravemente la pubblica incolumità e si dovrà procedere all'abbattimento dell'animale, tale decisione dovrà essere presa ove le esigenze di sicurezza lo permettano consultando l'Ufficio competente per la tutela degli animali.
2. La soppressione degli animali, detenuti in canili o di proprietà è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili o di comprovata pericolosità, con attestazione del veterinario che la effettua con metodi eutanasi e con trasmissione del certificato di morte al



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA (TO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI E SUI DOVERI DEI PROPRIETARI

Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio ed all'Ufficio competente per la tutela degli animali con specificazione delle cause che hanno portato alla decisione.

Art. 24 – Pet-therapy

L'intuizione del valore terapeutico degli animali, che risale all'antichità e nel corso dei secoli ha assunto sempre più importanza, trova oggi una strutturazione metodologica e impieghi mirati a specifiche patologie.

Per indicare questo tipo di approccio da parte della medicina e della ricerca di base si parla in modo diffuso di pet-therapy, un neologismo di origine anglosassone coniato dallo psichiatra infantile Boris Levinson negli anni '50-'60.

Il termine pet-therapy indica una serie complessa di utilizzi del rapporto uomo-animale in campo medico e psicologico. Occorre distinguere tra:

Animal-Assisted Activities (AAA)

Animal-Assisted Therapy (AAT)

A) Animal-Assisted Activities (AAA)

Viene tradotta in "attività svolte con l'ausilio di animali" secondo il Centro di collaborazione OMS/FAO per la sanità pubblica veterinaria e l'Istituto Superiore di Sanità. Le attività hanno l'obiettivo primario di migliorare la qualità della vita di alcune categorie di persone (anziani, ciechi, malati terminali, ecc.).

Sono interventi di tipo educativo e/o ricreativo che, finalizzati al miglioramento della qualità della vita, possono essere erogati in vari ambienti da professionisti opportunamente formati, para-professionisti e/o volontari, insieme con animali che rispondono a precisi requisiti. Le AAA sono costituite da incontri e visite di animali da compagnia e a persone in strutture di vario genere.

Caratteristiche

- ▶ Non sono necessari obiettivi specifici programmati per ciascuna visita, anche se è opportuno prevedere sempre obiettivi di miglioramento.
- ▶ È opportuno raccogliere e conservare dati sulle visite effettuate.
- ▶ Le visite sono gestite con spontaneità e la loro durata non è prestabilita

B) Animal-Assisted Therapy (AAT)

Viene tradotta in "Terapie effettuate con l'ausilio di animali" o Uso Terapeutico degli animali da compagnia (UTAC) secondo il Centro di collaborazione OMS/FAO per la sanità pubblica veterinaria e l'Istituto Superiore di Sanità,



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA (TO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI E SUI DOVERI DEI PROPRIETARI

Si tratta di un'attività terapeutica vera e propria (cioè con precise caratteristiche) finalizzata a migliorare le condizioni di salute di un paziente mediante specifici obiettivi.

È una terapia di supporto che integra, rafforza e coadiuva le terapie normalmente effettuate per il tipo di patologia considerato. Può essere impiegata, con pazienti affetti da varie patologie, con questi obiettivi:

- a. cognitivi (miglioramento di alcune capacità mentali, memoria, pensiero induttivo)
- b. comportamentali (controllo dell'iperattività, rilassamento corporeo, acquisizioni di regole)
- c. psicosociali (miglioramento delle capacità relazionali, di interazione)
- d. psicologici in tempo stretto (trattamento della fobia animale, miglioramento dell'autostima)

Sono interventi con obiettivi specifici predefiniti, in cui gli animali rispondenti a determinati requisiti sono parte integrante dei trattamenti volti a favorire il miglioramento delle funzioni fisiche, sociali, emotive e/o cognitive nonché della salute del paziente. Si tratta di co-terapie dolci, che affiancando i consueti trattamenti, si rivelano efficaci, anche laddove questi non riescono, grazie soprattutto alla presenza dell'animale.

Caratteristiche

- ▶ Individuazione di obiettivi specifici per ciascun destinatario dell'intervento.
 - ▶ Valutazione dei progressi.
 - ▶ La AAT è gestita da professionisti di sanità umana ed è parte integrante della loro attività.
 - ▶ La AAT è finalizzata al raggiungimento di obiettivi di salute.
 - ▶ La AAT deve essere necessariamente documentata e valutata
1. Il Comune di Borgofranco d'Ivrea promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali.
 2. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio confacente allo scopo.
 3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.
 4. Quanti vogliano avviare o gestiscono attività di pet-therapy dovranno presentare comunicazione all'Ufficio competente per la tutela degli animali che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà sulla loro applicazione.
 5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA (TO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI E SUI DOVERI DEI PROPRIETARI

6. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
7. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA e fatti adottare. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.
8. Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA devono provenire da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da Onlus o da allevamenti per fini alimentari o da maneggi o essere di proprietà delle persone di cui al precedente comma 2.

Per chi desidera avere maggiori informazioni sulla *pet-therapy*, si fornisce l'elenco di alcuni centri di riferimento operativi in Italia:

Torino

Dipartimento di Patologia Animale, Università di Torino - Comune di Torino e Arcadia di Fiano per *Pet-Therapy*

Prof. Marzio Panichi e Dr.ssa Osella

Milano

Istituto di Zootechnia - Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Milano

Prof. C. Carenzi, Prof.ssa M. Verga e Prof.ssa E. Canali

Tel. 02-50318039 - 37 - 27 Fax 02-50318030 e-mail marina.verga@unimi.it

Art. 25 – Macellazione degli animali

1. La macellazione di suini, ovi-caprini, volatili e conigli per uso privato familiare può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione del Comune ai sensi dell'articolo 13 del Regio Decreto 3298/29, sentito il parere del competente servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio. L'autorizzazione sarà rilasciata a condizione che sia previsto ed utilizzato apposito sistema di stordimento dell'animale ai sensi del Decreto Legislativo 333 del 1998.



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA (TO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI E SUI DOVERI DEI PROPRIETARI

2. La macellazione a domicilio dei bovini per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti.



Titolo IV - CANI

Art. 26 – Definizione

1. Al cane, considerato fra gli animali il più sociale e mentalmente dotato e raffinato, oltre alle normali e dovute necessità fisiologiche (quali: acqua, cibo, spazio ed altro) vengono riconosciute precise necessità che attengono nello specifico all'attività fisica quotidiana.

Art. 27 - Attività motoria e rapporti sociali.

1. Chi detiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal successivo art. 25.

Art. 28 - Divieto di detenzione a catena.

1. E' da evitare la detenzione di cani legati a catena se non in casi di effettiva e particolare necessità e secondo quanto stabilito dal seguente comma 2.
2. Se indispensabile, l'uso della catena deve comunque essere assicurato all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo. La catena, munita di due moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere agganciata con un gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad altezza di almeno due metri da terra e la cui lunghezza sia di almeno cinque metri. La lunghezza della catena dovrà essere di una lunghezza tale da consentire all'animale di sdraiarsi comodamente. Catene troppo lunghe potrebbero risultare pericolose. E' comunque vietato l'uso del collare a strozzo.

Art. 29 - Dimensioni dei recinti.

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 8; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.
2. La superficie minima per ogni cane detenuto in cortile e giardino non deve essere inferiore a metri quadrati 8.



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA (TO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI E SUI DOVERI DEI PROPRIETARI

Art. 30 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi ad eccezione delle aree ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia e delle aree espressamente vietate con apposita cartellonistica.
2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio di lunghezza non superiore a due metri e, ove sia necessario, anche l'apposita museruola qualora si tratti di cani di grande mole, di indole aggressiva o che comunque possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ma non di bere. Tutti i cuccioli fino ai sei mesi di età non hanno l'obbligo della museruola.
3. Le persone non vedenti o ipovedenti hanno diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito di museruola.
4. Le disposizioni sulla misura del guinzaglio e la disponibilità della museruola non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.

Art. 31 - Accesso negli esercizi pubblici.

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Borgofranco d'Ivrea salvo quelli per cui è previsto il divieto da specifiche leggi e regolamenti.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio (di una misura non superiore a mt. 1.50) che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. Le persone non vedenti o ipovedenti hanno diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito di museruola.
3. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal padrone o dal detentore hanno libero accesso salvo diversa indicazione comunicata dal Responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso. Non è consentito al Responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti. I titolari di esercizi aperti al pubblico che impediscano o ostacolino, direttamente o indirettamente, l'accesso alle persone non vedenti o ipovedenti accompagnate dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa finanziaria da € 500 a € 2500.
4. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici i cani non hanno possibilità di accesso, salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA (TO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI E SUI DOVERI DEI PROPRIETARI

Art. 32 - Obbligo di raccolta degli escrementi.

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.
3. I proprietari e/o detentori di cani con l'esclusione di animali per guida non vedenti e dei cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili, e da essi accompagnati che si trovano su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta e sacchetto o altro apposito strumento per una igienica raccolta e rimozione degli escrementi prodotti dagli animali, in modo da preservare l'igiene del luogo.

Art. 33 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale

1. I cani vaganti sono catturati a cura degli operatori della struttura convenzionata per il servizio di cattura, mantenimento e gestione dei cani randagi e dopo essere condotti presso la struttura stessa sono restituiti al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura, fatti salvi gli eventuali periodi di osservazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria.
2. Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente la Polizia Municipale o l'Ufficio per la tutela animale del Comune che provvederà ad avvisare gli operatori della struttura convenzionata per il suo recupero. E' fatto assoluto divieto di trattenere cani randagi o vaganti ritrovati sul territorio comunale.
3. Per i cani randagi ritrovati il Comune di Borgofranco d'Ivrea è tenuto ad assicurare:
 - a. la verifica della presenza di tatuaggio o di microchip e la contestuale iscrizione nell'anagrafe canina; nel caso in cui l'animale non risulti identificato provvederà all'identificazione e iscrizione a proprio nome;
 - b. la sua sterilizzazione, entro sessanta giorni e, comunque sempre prima di un eventuale trasferimento, avvalendosi del servizio veterinario operante nella struttura convenzionata o dell'azienda sanitaria locale competente per territorio o di liberi professionisti convenzionati;
 - c. di evitare lo stress agli animali catturati e trasportati su lunga distanza; (se proprio necessari, i trasporti devono comunque essere effettuati nel rispetto del regolamento CE 1/2005 e del D.Lgs. n. 151 del 25/07/2007);



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA (TO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI E SUI DOVERI DEI PROPRIETARI

- d. il possesso da parte della struttura individuata di requisiti strutturali e condizioni di mantenimento almeno non inferiori a quelli previsti dalle leggi regionali e dei regolamenti attuativi del territorio di provenienza dei cani;
 - e. il possesso da parte della struttura individuata dell'autorizzazione sanitaria e la presenza di un medico veterinario libero professionista come responsabile sanitario:
4. Il Comune di Borgofranco d'Ivrea è tenuto ad implementare ogni iniziativa utile ad incentivare l'adozione di cani attraverso qualsiasi tipo di iniziativa: dall'affissione di manifesti negli spazi pubblici, alla pubblicazione di articoli sul giornalino di informazione comunale, alla creazione di apposite notizie o pagine sul proprio sito internet.
 5. I cani di accertata proprietà (tatuati o microchippati) che non vengono riscattati dal proprietario entro i 15 giorni a far data dal ricevimento della notifica, saranno considerati liberi a tutti gli effetti e potranno essere dati in affidamento. Contestualmente, il Comune di Borgofranco d'Ivrea segnala agli Enti competenti l'abbandono dell'animale per i provvedimenti di competenza.
 6. I cani non tatuati o portatori di microchip, previo espletamento dei controlli sanitari, saranno dati in affidamento a chi ne fa richiesta. L'affidamento è considerato provvisorio per 60 giorni, durante i quali il cane rimane di proprietà del Comune che potrà effettuare controlli sul benessere degli animali. Trascorso tale termine, l'affidatario provvederà a formalizzare l'adozione definitiva presso la struttura convenzionata. In mancanza della formalizzazione provvederà d'ufficio il Comune di Borgofranco d'Ivrea.
 7. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamento di animali. Per assicurare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali e la sicurezza dei cittadini, il Comune di Borgofranco d'Ivrea può attivare controlli anche preventivi con particolare riferimento ai cani di razza molossoide o loro incroci, per i quali sono previsti ulteriori accertamenti e richieste particolari garanzie da parte dei potenziali destinatari degli animali.
 8. Il Comune di Borgofranco d'Ivrea, in sede di bando di gara o di convenzione e di valutazione delle offerte economiche prenderà in considerazione i seguenti principi di priorità a favore delle strutture che:
 - a. Comportino minimi spostamenti degli animali preferendo, ove possibile, strutture sul proprio territorio provinciale o regionale;
 - b. Strutture gestite da associazioni riconosciute in conformità alla vigente normativa regionale, onlus od enti morali aventi come finalità la protezione degli animali, avvalendosi di servizi prestati da personale qualificato ed opportunamente addestrato.
 9. Il Sindaco del Comune di Borgofranco d'Ivrea rimane responsabile dei cani prelevati sul proprio territorio comunale e collocati in strutture site in altri Comuni od in altre regioni e deve:



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA (TO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI E SUI DOVERI DEI PROPRIETARI

- a. Informare del trasferimento dei cani il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio della struttura individuata;
 - b. Effettuare verifiche periodiche sullo stato di salute e benessere dei propri animali;
 - c. Dare comunicazione dei risultati ottenuti e dello stato di salute e benessere degli animali al Consiglio comunale.
10. Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio della struttura individuata resta comunque responsabile della vigilanza sulla struttura stessa, sulle condizioni igienico-sanitarie e di benessere degli animali e sulle azioni di prevenzione e di profilassi da effettuare.

Art. 34 – Detenzione dei cani da guardia

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico e purché sia garantita la sicurezza tramite idonea recinzione.
2. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.
3. Qualora gli animali siano tenuti a catena dovranno comunque essere custoditi secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dal presente regolamento all'articolo 25 comma 2.

Art. 35 – Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio

1. Fermo restando il generale obbligo di garantire il benessere degli animali, gli allevatori di cani, ed i venditori di cani a scopo di commercio, hanno l'obbligo di consegnare una copia conforme del registro di carico e scarico dei movimenti di cani allevati e/o venduti, semestralmente al Servizio Veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, ai fini di un costante monitoraggio della presenza di cani sul territorio urbano. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti.
2. I possessori e venditori di cani a scopo di commercio dovranno vendere gli animali rilasciando all'acquirente, certificato attestante il buono stato di salute dell'animale. Copia di tale certificato, dovrà essere conservato per almeno due anni dal soggetto che lo rilascia anche per gli eventuali controlli da effettuarsi da parte degli organi di vigilanza. Il cane venduto o ceduto se adulto dovrà già essere tatuato, o identificato tramite microchip secondo i termini di legge, se cucciolo dovrà essere già microchippato. All'atto della vendita e/o cessione dell'animale questa



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA (TO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI E SUI DOVERI DEI PROPRIETARI

dovrà essere formalizzata secondo la normativa sull'Anagrafe Canina Regionale aggiornando i dati sul registro di carico e scarico.

Art. 36 – Documenti da portare al seguito

1. Il possessore o detentore di un cane ha sempre l'obbligo di portare al seguito originale o fotocopia autenticata del documento comprovante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina o certificato di avvenuto tatuaggio o di avvenuto inserimento di microchip.
2. Detti documenti dovranno essere esibiti su richiesta agli agenti delle forze dell'ordine, agli ispettori dell'A.S.L., alle guardie zoofile, alle G.E.V. - Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla Legge Regionale e/o ai soggetti appositamente incaricati.
3. Il trasgressore dovrà esibire entro cinque (5) giorni il documento comprovante l'avvenuto tatuaggio o la microchippatura all'organo accertatore che avrà scritto sul verbale il termine massimo di esibizione del documento. In caso di mancata esibizione del documento nei cinque (5) giorni verrà applicata ulteriore sanzione oltre a quella minima già attribuita.

Art. 37 – Tutela dell'incolumità pubblica

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose, il proprietario ed il detentore di un cane devono adottare i seguenti provvedimenti:
 - a. Utilizzare sempre il guinzaglio di una misura non superiore a mt. 1.50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico (vedi articolo 27 del presente Regolamento);
 - b. Portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone od animali o su richiesta delle Autorità competenti (vedi articolo 27 del presente Regolamento);
 - c. Affidare il cane solo a persone in grado di gestirlo correttamente;
 - d. Acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
 - e. Assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone ed animali rispetto al contesto in cui vive.



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA (TO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI E SUI DOVERI DEI PROPRIETARI

4. Il Comune di Borgofranco d'Ivrea istituisce percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio di specifica attestazione denominata "patentino" (come da ordinanza del 3 marzo 2009 emessa dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali). Detti percorsi saranno organizzati congiuntamente con il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio in collaborazione con gli ordini professionali dei medici veterinari, le facoltà di Medicina Veterinaria, le associazioni veterinarie e le associazioni di protezione degli animali.
5. Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilità di percorsi formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale competente per territorio la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale, in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumità pubblica.
6. Il Comune di Borgofranco d'Ivrea, in collaborazione con i servizi veterinari, sulla base dell'anagrafe canina regionale, decide, nell'ambito del proprio compito di tutela dell'incolumità pubblica, quali proprietari di cani, hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.

Art. 38 – Centri di addestramento-educazione

1. Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve presentare richiesta al Sindaco. L'autorizzazione verrà rilasciata previo parere favorevole dell'Ufficio competente per la tutela degli animali sentito il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.
2. All'atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente Regolamento.



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA (TO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI E SUI DOVERI DEI PROPRIETARI

Titolo V - GATTI

Art. 39 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaio/a" o "gattaro/a".

Art. 40 - Proprietà dei gatti liberi.

1. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato.
2. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione il Comune di Borgofranco d'Ivrea procederà a sporgere denuncia ai sensi delle norme vigenti

Art. 41 – Colonie feline e gatti liberi.

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Borgofranco d'Ivrea che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal I° comma dell'articolo 638 del Codice Penale.
2. Le colonie feline ed i gatti liberi non possono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono, fatto salvo quanto previsto dalla Legge Regionale 26 luglio 1993 n. 34 e relativo regolamento di attuazione (motivi di carattere igienico-sanitario oppure in caso di epidemie che mettono a repentaglio la salute dell'uomo e degli animali stessi).
3. Qualora l'Ufficio Tutela Animali riscontrasse una situazione lesiva del benessere della colonia o di singoli gatti, il Sindaco, in accordo con il Servizio Veterinario, può, con un atto amministrativo motivato, predisporre lo spostamento della colonia.
4. Enti o associazioni iscritte all'albo regionale possono, in accordo con le Aziende sanitarie locali di competenza, avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza.
5. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, ecc.). Deve essere comunque sempre consentita la presenza di contenitori per l'acqua.



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA (TO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI E SUI DOVERI DEI PROPRIETARI

6. E' vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.
7. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte, dall'Amministrazione Comunale o dagli affidatari degli animali, cuccie per il riparo degli animali, appositi ricoveri per il posizionamento di cibo ed acqua, nonché apposti cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.

Art. 42 – Censimento delle colonie feline

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e quanto stabilito dal precedente articolo, le colonie feline ed i gatti liberi che vivono all'interno del territorio comunale sono censiti, con i mezzi più opportuni, dal Comune in collaborazione con veterinari liberi professionisti, l'Azienda sanitaria locale competente per territorio, le associazioni animaliste ed i singoli cittadini.
2. Finalità del censimento è la mappatura delle colonie esistenti sia in aree pubbliche che private.
3. L'elenco delle colonie è redatto e aggiornato dall'Ufficio Tutela Animali della Comune di Borgofranco d'Ivrea ed è a disposizione dei cittadini secondo la normativa che regola l'accesso agli atti delle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 43 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 lettera a) della Legge Regionale 34/1993, il Comune di Borgofranco d'Ivrea, al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente sul territorio comunale, riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattare e gattari, si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei felini. Agli stessi previa richiesta di affidamento di una colonia felina o di gatti liberi all'Ufficio Tutela Animali, verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento. Il tesserino verrà ritirato od il suo utilizzo sospeso qualora il comportamento del soggetto sia in contrasto con la normativa vigente e con le disposizioni impartite dall'Ufficio Tutela Animali. Di ciascun affidamento verrà data comunicazione al Servizio Veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio per un più agevole espletamento delle attività di vigilanza e controllo.
2. Al gattaro/a deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.
3. L'accesso dei/delle gattari/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA (TO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI E SUI DOVERI DEI PROPRIETARI

Art. 44 - Alimentazione dei gatti.

1. I/le gattari/e potranno, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti (previo idoneo trattamento), oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
2. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.

Art. 45 – Detenzioni di gatti di proprietà

1. E' opportuno evitare di tenere i gatti, se non per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione ed in assenza di idoneo riparo, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. E' invece vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, tenerli segregati in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, è consigliabile che i proprietari o detentori provvedano alla sterilizzazione degli stessi.

Art. 46 – Sterilizzazioni

1. Il Comune di Borgofranco d'Ivrea concorre in base alla normativa vigente alla sterilizzazione dei gatti liberi. Procederà altresì alla sterilizzazione degli animali presenti presso le proprie strutture ricettive (se esistenti) e quelle convenzionate. La cattura dei felini potrà essere effettuata, previa autorizzazione dell'Ufficio Tutela Animali, sia dalle associazioni animaliste, sia dalle/dai gattare/i, sia da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale e sia dal medico veterinario incaricato dell'esecuzione della sterilizzazione. Successivamente alla sterilizzazione i gatti liberi saranno rimessi nella colonia di appartenenza.

Art. 47 – Cantieri

1. I soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi riguardino zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline debbono prevedere, a proprie cura e spese prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'idonea collocazione temporanea



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA (TO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI E SUI DOVERI DEI PROPRIETARI

e/o permanente per detti animali. A tal fine l'Ufficio Tutela Animali collabora per l'individuazione dei siti in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.

2. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita alle/ai gattare/i, od in alternativa a persona incaricata dall'Amministrazione Comunale, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare gli animali.
3. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul loro territorio di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.

Art. 48 – Custodia gatti randagi

1. L'Amministrazione Comunale può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali per il ricovero temporaneo dei gatti presso le loro strutture, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati, per eventuali controlli sul benessere dei gatti ospitati presso strutture esterne.
2. Il Comune di Borgofranco d'Ivrea predispone, ove necessario, idonei ripari nei parchi, nei giardini e in altri spazi pubblici ove siano presenti colonie feline.



Titolo VI – CAVALLI

Il presente titolo riprende quanto riportato dal Professor Carlo Faillace (Presidente dell'Associazione di volontariato per la protezione del cavallo denominata "Proequo") nel proprio **"Codice di raccomandazioni e standard minimi per il benessere del cavallo"**.

Art. 49 – Introduzione.

1. Questo titolo VI ha lo scopo di indurre tutti coloro che in qualche modo sono coinvolti nel mondo del cavallo o sono responsabili di cavalli ad adottare livelli accettabili di cura e di rispetto nei confronti di questo animale.
2. In questo titolo il termine cavallo comprende e si riferisce anche ai ponies e agli altri equini.
3. Il causare a un cavallo (o ad un animale in genere) dolori, sofferenze e angosce non necessarie è una violazione dell'articolo 727 del C.P.
4. In riferimento alla lettera dell'articolo 727 del C.P. si deve intendere per:
 - a. **maltrattamento**: colpire, frustare, calciare, ferire, mutilare, abusare, torturare, tormentare, preoccupare, terrorizzare, drogare, far infuriare un cavallo, montarlo eccessivamente e oltre ragionevolezza, sovraccaricarlo e qualsiasi atto o omissione che sia causa di dolore, sofferenza o angoscia
 - b. **crudeltà**: il maltrattamento o qualsiasi atto o omissione che sia causa di sofferenza o angoscia inflitto volontariamente, irragionevole e non necessario per tipo e grado o nelle circostanze nelle quali si verifica

Art. 50 – Responsabilità legali.

1. Pertanto è da considerarsi soggetto attivo di reato:
 - a. Chi omette di fornire al cavallo un ricovero appropriato e cibo e acqua sufficienti a mantenere il peso dell'animale entro i parametri fisiologici normali per la sua specie, per il suo tipo, la sua età e il suo sesso.
 - b. Chi trascura l'animale causandogli dolore irragionevole e non necessario, sofferenza o angoscia.
 - c. Chi tiene in vita un equino che si trova in condizioni fisiche tali da essere una crudeltà il mantenerlo in vita.
 - d. Chi mozza la coda di un cavallo, a meno che tale operazione non sia fatta da un medico veterinario per motivi di carattere medico.
 - e. Chi castra un equino, a meno che l'operazione non venga compiuta da un medico veterinario.
 - f. Chi doma, addestra, prepara, allena un cavallo con metodi violenti e brutali o comunque causando all'animale sofferenze non



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA (TO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI E SUI DOVERI DEI PROPRIETARI

- necessarie e non si attiene ai dettami della cosiddetta doma e monta dolce.
- g. Chi somministra al cavallo farmaci o qualsivoglia sostanza atti a mascherare dolori e patologie e/o ad alterare il rendimento fisico in competizioni equestri.
 - h. Chi somministra al cavallo farmaci o qualsivoglia sostanza atti a mascherare dolori e patologie e/o ad alterare il rendimento fisico in competizioni equestri.
 - i. Chi essendo proprietario o responsabile o incaricato di un cavallo permette che l'animale sia usato o trasportato pur essendo in condizioni fisiche o psichiche tali da renderlo inadatto al trasporto e all'uso.
 - j. Chi essendo proprietario o responsabile o incaricato di un cavallo permette che questo sia fatto lavorare oltre il limite della sua preparazione fisica, del suo grado di addestramento, del suo stato nutrizionale e delle condizioni di salute.
 - k. Chi abusa di un cavallo in qualsiasi forma, causandogli sofferenze inutili e non necessarie.
 - l. Chi uccide, marchia, mutila, confina o trasporta un equino in tal modo da causare all'animale dolori e sofferenze non necessari.

Art. 51 – Norme generali.

- ✓ Libertà dalla sete, dalla fame e dalla insufficiente alimentazione.
 - ✓ Disponibilità di ripari confortevoli e appropriati.
 - ✓ La prevenzione e la rapida diagnostica e cura delle lesioni, delle malattie e delle infestazioni parassitarie.
 - ✓ Libertà dall'angoscia e dal timore.
 - ✓ La possibilità di manifestare ed esprimere i propri atteggiamenti comportamentali naturali.
- I. Le situazioni ambientali influiscono sul benessere del cavallo. I cavalli sopportano le temperature fredde e secche, ma soffrono le temperature basse e umide. E', perciò, importante che abbiano a disposizione ambienti asciutti.
- II. Quando le temperature sono elevate, l'ombra riduce lo stress della calura. La disponibilità di acqua e di sali minerali permette all'animale di riequilibrare la perdita di liquidi e minerali subita a causa della sudorazione, che funge da mezzo principale di termoregolamentazione nei climi caldi. I cavalli con carenza di sali minerali mostrano scarso appetito o depravazione del gusto
- III. I cavalli che hanno libero accesso al cibo mangiano per 10/12 ore al giorno. Se si somministra loro una dieta concentrata (alta percentuale di cereali e bassa di leguminose), che soddisfa il loro fabbisogno in 1 o 2 pasti, possono sviluppare comportamenti anormali quali: mordere il legno, mordersi la coda, mangiare le feci (coprofagia) o una ingestione di



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA (TO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI E SUI DOVERI DEI PROPRIETARI

sale psicogena (di carattere nervoso). Idealmente, almeno il 50% del totale della razione dovrebbe essere in forma di foraggio.

- IV. I cavalli, tuttavia, si adattano a una notevole varietà di diete. I cambiamenti di dieta non devono essere improvvisi, ma devono essere fatti lentamente, nel corso di qualche giorno. Anche quelli da fieno di prato a erba medica o a pascolo naturale devono avvenire gradualmente per evitare le coliche (dolori addominali) e la malattia del piede detta laminite o rinfondimento
- V. L'acqua è essenziale per i cavalli come per tutti gli animali. E' preferibile che ne abbiano libera disponibilità e che sia fresca e pulita. Se tale disponibilità fosse limitata, va tenuto presente che un cavallo di 450 chili dovrebbe poter bere non meno di 40 litri di acqua al giorno. Le alte temperature climatiche, l'allattamento o un lavoro duro aumentano tale fabbisogno. I cavalli non possono soddisfare a sufficienza il loro bisogno di liquidi con neve o ghiaccio.
- VI. L'essere confinati in un box limita la socializzazione tra cavalli. Il poco spazio del box inibisce il movimento fisico e può danneggiare la tipologia del sonno. I due tipi di sonno sono: l'onda lenta di sonno e il sonno con rapido movimento degli occhi (REM). Il cavallo può entrare nel primo stando in piedi, ma deve sdraiarsi per il REM. Deve, perciò, avere lo spazio per buttarsi giù, almeno di fianco. Se il cavallo è legato (come nel caso in cui fosse tenuto alla posta), la corda deve essere abbastanza lunga da permettergli di sdraiarsi.
- VII. Le misure minime di un box dovrebbero essere di m. 3 x 3 e quelle di una posta di m. 1,50 x 2,80.
- VIII. I cavalli preferiscono sdraiarsi sul morbido. Sono, perciò, necessarie comode lettiere in paglia o trucioli. Data la loro riluttanza a sdraiarsi su superfici umide, specialmente se fa freddo, la lettiera deve essere asciutta.
- IX. In alcune zone, soprattutto al sud, c'è la consuetudine di legare i cavalli per la capezza o, peggio, per una gamba (sopra il piede, al pastorale) ad una corda fissata a un palo. Si tratta di una pratica che andrebbe abolita.
- X. Non potendosi fare altrimenti, è necessario che la corda sia legata al palo in modo che possa girarci attorno, seguendo i movimenti del cavallo, senza attorcigliarvisi. Tale corda deve avere uno spessore (diametro) di almeno due centimetri. Se fosse più fina potrebbe essere pericolosa e causare lesioni. Per prevenire danni, il cavallo deve essere abituato pian piano a questo tipo di legatura. E' chiaro che anche in queste condizioni vanno rispettate tutte le esigenze riguardo al cibo, all'acqua e alle protezioni sia da eccessivo soleggiamento che da vento freddo, pioggia e neve.
- XI. **Il cavallo tenuto in paddock:** (cioè in un recinto che varia in grandezza) deve sempre avere a disposizione acqua pulita e un riparo che lo protegga dalla calura estiva e dalle intemperie invernali. Il terreno del recinto non deve diventare eccessivamente fangoso a causa delle piogge e il riparo deve essere asciutto.



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA (TO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI E SUI DOVERI DEI PROPRIETARI

- XII. Un recinto grande (minimo mezzo ettaro) può essere chiuso con fili spinati, anche se non è certo questa la chiusura ideale. Se è di dimensioni inferiori la recinzione deve essere di legno o ferro, deve essere ben visibile e trattata o dipinta con materiali non tossici. E' chiaro che il numero di cavalli tenuti in un paddock è proporzionale alla sua grandezza. Un recinto di mezzo ettaro può ospitare da uno a tre cavalli.
- XIII. Mettere troppi animali in uno spazio ristretto rappresenta un pericolo per la loro incolumità. L'affollamento e la conseguente competizione per il cibo, l'acqua e lo spazio sono causa di litigi pericolosi. Il numero di cavalli raggruppati in un paddock deve essere appropriato alla loro compatibilità reciproca, alle condizioni del terreno e a quelle climatiche.
- XIV. Un paddock di queste dimensioni (mezzo ettaro) non deve provvedere al nutrimento dell'animale: è un modo per tenerlo più a suo agio. La razione di cibo in rispetto alla sua dieta va ugualmente somministrata. I recinti nei quali si trovano pezzi di macchinari e materiali di vario genere, specialmente fili di ferro, che possono causare lesioni ai cavalli non devono essere adoperati per loro.
- XV. A volte i cavalli vengono tenuti in piccoli recinti detti "rimessini". Dato lo spazio limitato essi non hanno la stessa libertà di movimento che troverebbero in un paddock di grandi dimensioni. Sono maggiormente esposti ai venti freddi e alla pioggia e allo stress della eccessiva calura estiva. I rimessini devono, perciò, essere provvisti di ripari.
- XVI. **Cavallo al pascolo, brado o semi-brado:** i cavalli tenuti liberi in grandi estensioni di terreno vivono una situazione ideale conforme alla loro natura. Il pascolo naturale provvede alle loro necessità.
- XVII. L'acqua non deve mancare. Se si verificano situazioni climatiche avverse o per calura eccessiva e siccità o per neve e gelo, bisogna provvedere al loro nutrimento.
- XVIII. Non devono mancare le possibilità di riparo sia dal sole che dai venti gelidi invernali e cioè ambienti coperti e frangivento.
- XIX. Si deve tenere presente, peraltro, che il cavallo non è un buon utilizzatore del pascolo in confronto ai bovini e agli ovini. Dove pascolano solo i cavalli si trovano facilmente erbacce e rovi. I cavalli non pascolano dove l'erba e il terreno sono contaminati da feci equine. Sono perciò necessari una manutenzione e un rinnovamento del pascolo periodici. Ciò serve anche a ridurre le infestazioni parassitarie.
- XX. **Movimento:** Il cavallo al pascolo si muove generalmente al passo. Trascorre il 70% del tempo pascolando, il che significa fare un passo, prendere una boccata d'erba, masticare, prendere un'altra boccata, masticare, fare un paio di passi e così via. In altre parole, il cavallo cammina lentamente per la maggior parte delle 24 ore.
- XXI. I cavalli che sono confinati nei box e ancora di più quelli che sono tenuti alla posta hanno necessità di movimento. Alcuni di loro presentano dei gonfiori alle gambe, che sono dovuti a inattività. Dovrebbero essere passeggiati a mano o essere lasciati liberi in un paddock almeno per una ventina di minuti al giorno.



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA (TO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI E SUI DOVERI DEI PROPRIETARI

Art. 52 – Ricoveri.

A. Scuderie.

1. In questo titolo il termine scuderia si riferisce a qualsiasi immobile che funge da ricovero per cavalli con alloggiamenti di tipo "box" e/o di tipo "posta".
A tali immobili sono spesso incorporati locali destinati al magazzinamento di materiali di equipaggiamento per i cavalli (selleria) e ambienti destinati a magazzinamento di mangimi.
2. La progettazione della costruzione delle scuderie e della loro disposizione deve avere come scopo primario la sicurezza e il benessere dei cavalli, un sistema di drenaggio e di ventilazione adeguato e garantire la sicurezza del personale. Nel scegliere la sua ubicazione si deve tener presente che i cavalli devono essere protetti da eccessivi rumori e da situazioni che creano loro disturbo.
3. Il fabbricato deve essere solido, privo di sporgenze o spigoli che possono causare lesioni ai cavalli.
4. La superficie della pavimentazione non deve essere scivolosa e questa deve essere progettata in modo che permetta ai liquidi di defluire.
5. I corridoi devono essere abbastanza larghi da permettere di girarvi un cavallo agevolmente, senza rischio di lesioni a persone o a altri cavalli. La larghezza minima è di m.3.
6. I soffitti devono essere abbastanza alti per permettere una buona circolazione d'aria e impedire che si sviluppi un ristagno di calore. Lo spazio libero tra la testa del cavallo (tenuta in posizione normale) e il soffitto non deve essere inferiore a un metro. L'altezza delle porte non deve essere inferiore a m.2,20.
7. E' obbligatoria l'esistenza di una uscita di emergenza.
8. L'illuminazione deve essere tale da permettere una agevole ispezione degli animali e di poterli maneggiare con sicurezza.
9. Finestre e ventilatori devono essere posti in alto e su pareti opposte per fornire una ventilazione incrociata e non devono creare correnti d'aria dirette sugli animali.
10. Le scuderie devono essere dotate di un'area governo e lavaggio per gli animali con acqua calda e fredda.
11. A seconda del numero dei cavalli che ospita, una scudera deve avere uno o più box dove possano essere isolati i cavalli malati. Il pericolo d'incendio è sempre presente nelle scuderie, perciò:
 - a) materiali infiammabili non devono essere immagazzinati vicino alle scuderie.
 - b) Nelle scuderie deve essere proibito fumare.
12. Le scuderie devono essere progettate e costruite in modo che l'accesso ai cavalli sia facile e gli animali possano essere rapidamente evacuati nel caso di incendio o di altre emergenze.



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA (TO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI E SUI DOVERI DEI PROPRIETARI

B. Box.

1. Ciò che è determinante per le misure di un box è che il cavallo deve avere uno spazio sufficiente per sdraiarsi, alzarsi e girarsi agevolmente.
2. Le misure minime della superficie di un box devono essere:
 - a) ponies: 3m x 3m
 - b) cavalli: 3.5m x 3.5m
 - c) fattrici con puledro: 4m x 4m
3. La pavimentazione del box deve essere in materiale non scivoloso e con una pendenza che permetta il defluire dei liquidi. Se si adoperano box con fondo in terra, tale fondo va mantenuto piano e livellato, riempiendo le buche eventuali che si potrebbero formare.
4. Se un cavallo è alloggiato in un box con pavimentazione in cemento per più di 6 ore consecutive, il box deve essere allestito con una adeguata lettiera in paglia o trucioli. Se il cavallo è alloggiato in un box con il fondo di terra per un periodo superiore alle 8 ore consecutive, il box deve essere provvisto di lettiera.
5. La lettiera deve essere pulita, asciutta e abbondante in modo che permetta all'animale di riposare sul morbido evitando che subisca delle abrasioni a causa del fondo duro o che scivoli nel rialzarsi.
6. I materiali che vengono usati più comunemente sono la paglia e i trucioli, purchè non trattati. Viene usata anche la paglia in pellets e si sta diffondendo l'uso di pavimentazioni in gomme particolari.
7. La lettiera va tenuta pulita. Almeno una volta al giorno vanno rimosse le fiande e la paglia o i trucioli bagnati di urina.
8. L'interno del box deve essere assolutamente privo di sporgenze o spigoli che possono causare delle lesioni al cavallo. Tra la testa del cavallo tenuta in posizione normale e il soffitto ci deve essere una distanza minima di un metro.
9. La ventilazione deve rispondere agli stessi requisiti esposti sopra per le scuderie.
10. Raccomandazione per la progettazione della costruzione di box: Il cavallo è un animale sociale e perciò ha bisogno della compagnia dei suoi simili 24 ore su 24. Isolarlo è una forma di violenza nei suoi confronti.
11. I box di una scuderia dovrebbero essere costruiti in modo che i cavalli possano vedere e sentire i loro simili. I muri che delimitano e separano i box tra loro devono avere una base in muratura dell'altezza di un metro.
12. Su questa base va posta una inferriata di sbarre di ferro tonde, ciascuna con un diametro di 2 centimetri circa e una altezza di cm. 150 e distanziate tra loro 8-10 centimetri. Oppure con sbarre di 7/8 cm., alte cm. 150, distanziate tra loro 8-9 cm.
13. In tal modo i cavalli potranno sempre vedersi tra loro e sarà migliore anche la circolazione dell'aria. Sarebbe consigliabile costruire scuderie con box disposti in file che si fronteggiano; ove la separazione interna sia costituita da un muro, la porta superiore del box deve poter essere lasciata aperta.



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA (TO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI E SUI DOVERI DEI PROPRIETARI

14. La ventilazione deve provvedere a una buona circolazione d'aria senza dirigere sul cavallo correnti d'aria.
15. L'abbeveratoio o beverino automatico del box deve essere pulito ogni giorno e controllato ogni volta che si dà la razione al cavallo, per evitare che resti senza bere o che, un cattivo funzionamento del meccanismo di apertura dell'acqua finisca per allagare il box. Il cavallo deve avere sempre l'acqua a disposizione. Qualora mancasse abbeveratoio o beverino nel box, un secchio di acqua in uno degli angoli deve essere sempre pieno di acqua pulita.
16. La mangiatoia o i secchi adibiti a tale funzione devono essere sempre puliti.

C. Poste.

1. Forniscono un ricovero temporaneo nel quale si possono alloggiare i cavalli separati l'uno dall'altro. Per le loro piccole dimensioni non sono adatte ai penottamenti, tranne in casi eccezionali e comunque di breve durata.
2. Devono essere abbastanza larghe da permettere di portarvi dentro il cavallo e girarlo onde ridurre le possibili lesioni che potrebbero essere causate dal far muovere un cavallo all'indietro.
3. Le misure minime di larghezza e lunghezza devono essere rispettivamente di 1.5 m e 2.8 m.
4. La pavimentazione deve essere di materiale non scivoloso e con pendenza che permetta il drenaggio dei liquidi.
5. Devono essere fornite di lettiera se la sosta è superiore alle 3 ore.
6. Il cavallo tenuto alla posta può diventare irritabile. Devono essere prese tutte le precauzioni per prevenire che i cavalli si calcino e mordano tra loro.
7. E' bene attaccare i cavalli "ai due venti" e cioè sia dal lato destro che dal lato sinistro della capezza.
8. Il letame va rimosso giornalmente.
9. Il soffitto deve permettere una ventilazione adeguata e deve essere più alto almeno di un metro rispetto alla testa del cavallo tenuta in posizione normale.
10. Il cavallo non deve essere lasciato alla posta per un periodo superiore alle 6 ore consecutive, tranne che non vi sia confinato sotto controllo veterinario per motivi di cura e assistenza veterinaria.

Art. 53 – Impianti con cavalli a nolo.

Si intendono per tali tutte le strutture, circoli, associazioni sportive, scuole di equitazione, organizzazioni di carattere turistico, organizzazioni non-profit o volontarie e qualsiasi altra impresa commerciale, sia stagionali che permanenti, che offrono ai clienti cavalli da montare in cambio di un pagamento (affitto) o in comodato.

Lo scopo di questa sezione è quello di:



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA (TO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI E SUI DOVERI DEI PROPRIETARI

- a) proteggere e salvaguardare il benessere dei cavalli in suddette strutture.
- b) proteggere la sicurezza dei clienti.

Quanto qui esposto si integra con la esposizione precedente e con tutto il complesso delle norme riguardanti gli standard minimi di benessere del cavallo.

A. Licenza

Tutti gli impianti con cavalli a nolo non possono operare senza una licenza concessa dalla ASL veterinaria competente.

Per concedere tale licenza la ASL veterinaria competente deve accertare che l'impianto sia conforme agli standard minimi stabiliti ai precedenti articoli. Se il proprietario o il gestore di un suddetto impianto ha precedentemente subito una condanna per aver commesso violenza nei confronti di animali e violato l'art. 727 del C.P., la licenza non può essere concessa. A discrezione della ASL veterinaria competente una licenza può essere concessa per un periodo limitato e possono essere stabilite condizioni particolari come, ad esempio, il limite massimo di cavalli che possono essere ospitati nella struttura in questione.

La ASL veterinaria competente può revocare la licenza di un impianto se questo non soddisfa più le condizioni necessarie alla concessione della licenza o se il proprietario o gestore subisce una condanna per violazione dei diritti animali o delle leggi in protezione degli animali o se il suo comportamento è tale da non meritare più quella fiducia che è di importanza vitale nella conduzione di questo genere di impianti.

B. Responsabilità della proprietà

1. Le responsabilità qui sotto esposte possono essere delegate a un manager o amministratore.
2. La proprietà di ogni struttura equestre deve assicurare che gli standard minimi e le Norme Igieniche prescritti in questo titolo vengano rispettati nell'ambito della struttura stessa.
3. Il proprietario deve garantire che nessun cavallo del quale è responsabile sia montato da un cliente senza la supervisione o l'accompagnamento di un suo dipendente competente e responsabile di età superiore ai 18 anni. A tale persona ci si riferisce in questo titolo con il nome di "supervisore". Nel caso di documentata competenza del cavaliere il proprietario può accordarsi con lui perché possa montare da solo. E' necessario, in tal caso, un accordo scritto che trasferisce formalmente la responsabilità dell'animale dal proprietario al cliente per il periodo durante il quale questo ne farà uso.



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA (TO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI E SUI DOVERI DEI PROPRIETARI

4. Il proprietario deve assicurarsi che i suoi supervisori abbiano:
 - a) una conoscenza equestre pari almeno a quella richiesta per la patente di primo grado della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE).
 - b) Una documentata conoscenza delle regole base di pronto intervento sia per umani che per equini
5. Per quanto riguarda le scuole di equitazione riconosciute dalla FISE queste norme integrano quelle eventualmente stabilite dalla Federazione stessa e il ruolo del supervisore verrà svolto dall' Istruttore Federale. Gli Istruttori Federali dovranno avere anche una documentata conoscenza dei fondamenti dell'etologia.
6. Il proprietario deve assicurarsi che tutti i cavalieri montino a cavallo con il cap protettivo e con stivali appropriati, per evitare incidenti.
7. Prima di permettere a un cliente di montare a cavallo, il proprietario o il supervisore devono:
 - a) verificare il suo grado di competenza e abilità e stabilire se necessita di un periodo di istruzione di base,
 - b) verificare che il cavallo sia adatto al grado di competenza del cavaliere, alla sua età e al suo peso e che lo stato fisico del cavallo lo renda adatto ad essere montato.
 - c) verificare che sella e finimenti siano adatti e appropriati e non siano causa di possibili lesioni al cavaliere o al cavallo.
8. Nessun cavallo deve essere montato né in alcun modo usato se non è in perfette condizioni fisiche.. Ad ogni cavallo deve essere concesso un giorno di riposo completo ogni 6 giorni lavorativi consecutivi. In scuderia deve essere tenuto il calendario lavorativo di ciascun cavallo
9. Nelle cavalcate all'esterno la proporzione tra cavalieri e supervisori dovrebbe essere la seguente:
 - ✓ Fino a 5 cavalli 1 supervisore
 - ✓ Da 5 a 10 cavalli 2 supervisori
 - ✓ Da 11 a 15 cavalli 3 supervisori
 - ✓ Da 16 a 20 cavalli 4 supervisori
 - ✓ Il minimo consigliato è di 1 supervisore ogni 10 cavalli.
10. Dietro ragionevole richiesta di un membro di una Associazione per la protezione dei cavalli riconosciuta, autorizzato allo scopo dall'Associazione stessa e di provata competenza in materia equestre, la proprietà permetterà di ispezionare tutti i cavalli, finimenti e selle, locali e registri degli orari di lavoro degli animali.



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA (TO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI E SUI DOVERI DEI PROPRIETARI

C. Responsabilità del supervisore o Istruttore Federale

1. Prima di mettere il cliente a cavallo il supervisore deve ben chiarire con lo stesso i seguenti punti:

a) vanno rispettate tutte le istruzioni e le raccomandazioni del supervisore riguardo al trattamento del cavallo

b) ogni cavaliere deve accettare le limitazioni che riguardano il modo in cui il cavallo deve essere montato, le quali sono proporzionali all'esperienza del cavaliere e alle condizioni fisiche del cavallo

c) non si può montare senza il cap protettivo e gli stivali da equitazione.

Si raccomanda di redigere un accordo formale tra la proprietà e il cavaliere nel quale vengano ben chiarite le condizioni sopra esposte e l'importanza dell'abbigliamento corretto;

1. il supervisore deve assicurarsi che il cavallo non venga lavorato oltre il suo limite di preparazione fisica, di nutrimento, di salute, di stato fisico e di addestramento.
2. La frequenza e la durata dei periodi di riposo dei cavalli sono determinati dalla natura del lavoro al quale vengono sottoposti. Qualsiasi animale che mostra segni di stanchezza o che è stato sottoposto a un lavoro intenso deve essere messo immediatamente a riposo.
3. Gli ultimi 10 minuti di ogni ripresa (lezione di equitazione) o di lavoro individuale a volontà o di passeggiata devono essere fatti al passo rilasciato, per assicurare che il cavallo riprenda il suo normale battito cardiaco e il suo normale ritmo respiratorio.
4. Se i cavalli vengono fatti lavorare o comunque adoperati nello stesso giorno per più riprese o per più di una passeggiata all'esterno, il supervisore o istruttore deve assicurare che tra l'una e l'altra ciascun cavallo venga fatto riposare, gli venga dato da bere e da mangiare e venga controllato secondo le sue necessità. Redini e testiera devono essere tolte, il sottopancia deve essere allentato se la sella non viene rimossa e le staffe tirate su secondo il metodo convenzionale. Nessun cavallo in riposo può restare sellato per più di 4 ore.

Art. 54 – Impianti che alloggiavano cavalli a pensione.

Si intendono per tali tutte le organizzazioni equestri sportive, ricreative e commerciali, che, dietro un compenso mensile o annuo, alloggiavano cavalli appartenenti a privati e nei quali si svolgono diverse attività e discipline equestri.



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA (TO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI E SUI DOVERI DEI PROPRIETARI

In tutti questi impianti devono essere garantiti e imposti gli standard minimi di benessere dei cavalli come stabiliti in questo titolo. E' consigliabile che essi diventino parte integrante del Regolamento interno con sanzioni previste nel caso di inosservanza, fino alla denuncia alla magistratura in base al 727 C.P.

A. Licenza

1. Tutti gli impianti che ospitano più di cinque cavalli a pensione non possono operare senza una licenza concessa dalla ASL veterinaria competente.
2. Per concedere tale licenza la ASL veterinaria competente deve accertare che l'impianto sia conforme agli standard minimi stabiliti nei precedenti articoli.
3. Se il proprietario o il gestore di un suddetto impianto ha precedentemente subito una condanna per aver commesso violenza nei confronti di animali e violato l'art. 727 del C.P., la licenza non può essere concessa.
4. A discrezione della ASL veterinaria competente una licenza può essere concessa per un periodo limitato e possono essere stabilite condizioni particolari come, ad esempio, il limite massimo di cavalli che possono essere ospitati nella struttura in questione.
5. La ASL veterinaria competente può revocare la licenza di un impianto se questo non soddisfa più le condizioni necessarie alla concessione della licenza o se il proprietario o gestore subisce una condanna per violazione dei diritti animali o delle leggi in protezione degli animali o se il suo comportamento è tale da non meritare più quella fiducia che è di importanza vitale nella conduzione di questo genere di impianti.

B. Responsabilità della proprietà

1. Le responsabilità qui sotto esposte possono essere delegate a un manager o amministratore.
2. La proprietà della struttura deve assicurare che gli standard minimi e le Norme Igieniche prescritti in questo titolo vengano rispettati nell'ambito della struttura stessa.
3. Deve assicurarsi e controllare che il cavallo non venga lavorato oltre il suo limite di preparazione fisica, di nutrimento, di salute, di stato fisico e di livello di addestramento.
4. Deve garantire che i campi o le piste nei quali i cavalli vengono fatti lavorare (in sabbia o in erba o coperti) non presentino condizioni pregiudizievoli all'incolumità dei cavalli (fondo troppo duro o troppo pesante, scivoloso o sassoso, spigoli e sporgenze, ingombri pericolosi).
5. Deve garantire che nessun cavallo venga sottoposto a qualsivoglia sofferenza non necessaria.



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA (TO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI E SUI DOVERI DEI PROPRIETARI

6. Deve garantire la presenza costante di persona con documentate cognizioni di base di pronto intervento equino
7. Dietro ragionevole richiesta di un membro di una Associazione per la protezione dei cavalli riconosciuta, autorizzato allo scopo dall'Associazione stessa e di provata competenza in materia equestre, la proprietà permetterà di ispezionare tutti i cavalli, finimenti e selle.

Art. 55 – Norme igieniche.

La pulizia è prevenzione fondamentale, che può anche salvare la vita di un cavallo.

1. il box nel quale il cavallo vive deve essere pulito ogni giorno. La lettiera deve essere asciutta, abbondante, morbida e non polverosa (se in trucioli). Il fondo del box e i muri devono essere periodicamente lavati con acqua e candeggina o con lisofornio. La frequenza di tali lavaggi è maggiore durante la stagione estiva.
2. L'abbeveratoio o beverino automatico del box deve essere pulito ogni giorno e controllato ogni volta che si dà la razione al cavallo, per evitare che resti senza bere. Il cavallo deve avere sempre l'acqua a disposizione. Qualora mancasse abbeveratoio o beverino nel box, un secchio di acqua in uno degli angoli deve essere sempre pieno di acqua pulita.
3. Il fieno non deve essere né polveroso né ammuffito.
4. La mangiatoia o i secchi adibiti a tale funzione devono essere sempre puliti.
5. Il cavallo va pulito a fondo con brusca e striglia almeno una volta alla settimana, se non si può fare altrimenti. In realtà dovrebbe essere pulito tutti i giorni. I piedi, invece, vanno tassativamente puliti ogni giorno per evitare che materiale umido resti attaccato sotto e danneggi il fettone e per controllare che non siano rimasti incastrati sassi o chiodi. Se il cavallo viene montato giornalmente, ogni volta che si toglie la sella vanno asciugate e pulite dal sudore la parte della schiena sulla quale poggia la sella e tutta la zona della pelle che è stata stretta dalla cinta che tiene fissa la sella (sottopancia). Con una spugna umida gli si dà una rinfrescata dietro le orecchie e sopra la nuca, dove poggia la testiera, e, delicatamente, anche sugli occhi, passando dall'alto verso il basso. E' bene dare una rinfrescata sotto la coda e all'interno delle cosce.
6. L'imboccatura, quando viene tolta dopo essere stata usata, va lavata sotto il rubinetto.
7. I finimenti devono essere mantenuti morbidi e puliti.
8. Il sottosella va cambiato spesso. Va adoperato asciutto. Da evitare di passarlo da un cavallo all'altro e magari bagnato di sudore.
9. Brusche, striglie, spazzole varie e altri strumenti di governo vanno periodicamente lavati con acqua e candeggina e ben risciacquati.
10. Se il cavallo è ferrato, la ferratura deve essere rinnovata ogni quaranta giorni, perchè l'unghia cresce in media un centimetro al mese e



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA (TO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI E SUI DOVERI DEI PROPRIETARI

poiché il ferro ne impedisce il consumo naturale, il cavallo finisce per trovarsi fuori appiombo. Se il cavallo è tenuto sferrato, il piede deve essere periodicamente controllato e l'unghia sottoposta a pareggio per evitare che una crescita eccessiva la spezzi.

11. Chiunque sia incaricato dei cavalli e ne abbia la responsabilità deve essere capace di riconoscere qualsiasi segno di malessere o di malattia ed avere una conoscenza di base sul pronto soccorso riguardante gli equini. Deve poter fare intervenire prontamente un veterinario per una diagnosi e il trattamento di una malattia o di lesioni.
12. Cavalli sani:
 - a) sono attivi, si muovono bene, bevono e mangiano volentieri
 - b) hanno occhi e narici puliti. Il mantello e il pelo sono puliti e lucidi.
 - c) Non sono né troppo grassi né troppo magri.
 - d) Temperatura rettale diurna: 37,5 - 38,5 °C media 38.0 °C
Battiti cardiaci a riposo: 23 - 70 al minuto media 44 al minuto
Ritmo respiratorio 10 - 14 al minuto media 12 al minuto
Nota: L'esercizio e qualsiasi forma di eccitazione aumentano la temperatura corporea, mentre l'ingestione di acqua fredda la abbassa. Il ritmo respiratorio e il battito cardiaco possono variare notevolmente. Le cause di tali variazioni comprendono l'esercizio, l'eccitazione, condizioni atmosferiche e malattia.

Art. 56 – Organizzatori di attività equestri.

Gli organizzatori di qualsiasi attività equestre devono porre il benessere del cavallo al di sopra di qualsiasi necessità personale e richieste di allevatori, addestratori, proprietari, cavalieri, drivers, spettatori, commercianti, sponsors, giudici del settore e funzionari.

Gli organizzatori di qualsiasi attività equestre:

- a) devono fornire tutte le facilitazioni e i servizi che permettono di rispettare gli standard minimi e le norme indicati in questo titolo.
- b) hanno l'obbligo di impedire che nell'ambito e nei luoghi dell'attività equestre che organizzano venga commessa qualsiasi crudeltà nei confronti di cavalli.
- c) Devono garantire che i campi o le piste sui quali i cavalli dovranno compiere l'attività equestre non presentino condizioni pregiudizievoli all'incolumità dei cavalli (fondo troppo duro o troppo pesante, scivoloso o sassoso, asfalto, spigoli e sporgenze, ingombri pericolosi) e siano adatte al tipo di attività che vi si dovrà svolgere.

Art. 57 – Trasporto.

1. Il proprietario o la persona incaricata del cavallo non può permettere che questo venga trasportato se le sue condizioni o lo stato di salute non gli permettono di sopportare il viaggio programmato.



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA (TO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI E SUI DOVERI DEI PROPRIETARI

2. Un cavallo non può essere trasportato in maniera tale che possa causargli dolori e sofferenze non necessarie.
3. I cavalli non possono essere trasportati da chi non ha provata esperienza e competenza.
4. Il trasporto di cavalli deve attenersi alla Direttiva 91/628/EEC e successive modifiche e alle Raccomandazioni Generali sul Trasporto di Cavalli pubblicato dall'Irish Equine Centre, applicabili sia al trasporto aereo che a quello terrestre.



Titolo VII – FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

Art. 58 – Fauna selvatica.

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992.
2. Il Comune di Borgofranco d'Ivrea favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale presente sul proprio territorio.
3. E' vietato a chiunque sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
4. E' vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.
5. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi dalla normativa vigente.
6. Restano salve le disposizioni in materia di commercializzazione e detenzione, a qualsiasi titolo, di animali vivi tutelati di cui alla Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 e successive modificazioni e dalla Legge Regionale n. 70 del 4 settembre 1996 che recano norme sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, nonché ogni altra disposizione vigente in materia di fauna selvatica.
7. Il prelievo di detti animali può essere effettuato solo nei casi previsti dalla legge. In ogni caso è vietata la detenzione di detti animali di cui al presente articolo in condizioni che non rispettino i ritmi fisiologici della loro attività.
8. L'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nonché le opere di ristrutturazione degli edifici o qualsiasi altro tipo di intervento, qualora effettuate nel periodo riproduttivo degli uccelli, devono prevedere l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi.
9. Coloro che rinvencono esemplari vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica devono darne comunicazione entro 48 ore all'Ente Provincia che disporrà i provvedimenti del caso.

Art. 59 – Fauna esotica.

1. Ferme restando le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale delle specie in via di estinzione, la detenzione



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA (TO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI E SUI DOVERI DEI PROPRIETARI

l'allevamento ed il commercio di animali esotici è disciplinato dalla Legge Regionale 28 ottobre 1986 n. 43.

2. La detenzione privata, l'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici, così come definiti nell'articolo 1 della Legge Regionale 28 ottobre 1986, n. 43 (ad esclusione di quelli definiti pericolosi dalla normativa vigente), sono soggetti ad apposite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge medesima (Autorizzazione del Sindaco previo parere favorevole del servizio veterinario territorialmente competente a seguito di sopralluogo e parere favorevole della commissione regionale animali esotici. Sarebbe pertanto opportuno verificare a priori, prima dell'acquisto dell'animale, l'idoneità alla detenzione).
3. I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Comune per il tramite del Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente.
4. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano l'identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni e integrazioni.
5. L'autorizzazione alla detenzione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.
6. I possessori sono tenuti a denunciare al Comune, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti con idonea autorizzazione.
7. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al servizio veterinario della Azienda Sanitaria competente per territorio.
8. L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
9. In caso di cessazione dell'attività di cui al precedente secondo comma, dovrà pervenire segnalazione al Comune entro trenta giorni.
10. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.
11. Nella fase istruttoria, spetta al Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio accertare:
 - a) la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all'allevamento per il commercio ed al commercio;
 - b) che i ricoveri e/ o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico-sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone.
12. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA (TO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI E SUI DOVERI DEI PROPRIETARI

vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l'emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore, ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima commissione.

13. Gli animali di cui sopra dovranno essere tenuti in luoghi e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche nonché nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti.
14. La detenzione ed il commercio di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute o l'incolumità pubblica sono vietate salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle relative disposizioni.



Titolo VIII – ALTRE SPECIE ANIMALI

Art. 60 - Della popolazione di Columba livia varietà domestica.

1. Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili i seguenti interventi:
 - ▶ pulizia e disinfezione delle superfici necessari al ripristino delle condizioni igieniche;
 - ▶ interventi di tipo meccanico o strutturale a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stanziamento dei colombi (dissuasori anti-stazionamento, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi, ecc.).

Ogni intervento dovrà rispettare le regole di benessere degli animali.

2. E' da evitare l'alimentazione dei colombi, soprattutto ad una distanza non inferiore a 100 metri dai luoghi frequentati da soggetti particolarmente a rischio e precisamente: ospedali, altre strutture di ricovero e cure sanitarie (es. case di cura e di riposo, ambulatori medici), asili nido, scuole per l'infanzia e scuole elementari, aree giochi bimbi.
3. Nel vigente Piano Regolatore verrà attuata una norma che richiede, a chi vuole ristrutturare la propria abitazione, di rendere il sottotetto non accessibile ai piccioni. (Legge Regionale 28 ottobre 1986 n. 43).

Art. 61 - Detenzione di volatili

1. Si applicano anche ai volatili d'affezione, in quanto compatibili, le norme relative al benessere animale contenute nel presente Regolamento.
2. I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali.

Art. 62 - Detenzione di animali acquatici

1. Si applicano anche agli animali acquatici, in quanto compatibili, le norme relative al benessere animale contenute nel presente Regolamento.
2. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche delle



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA (TO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI E SUI DOVERI DEI PROPRIETARI

specie ospitate. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua.

Art. 63 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. Il volume dell'acquario non deve essere inferiore a 2 litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non deve mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.
2. Gli acquari non devono avere forma sferica o comunque non devono avere pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Art. 64 - Divieti

1. Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:
 - ▶ lasciare l'ittiofauna in acquari che non abbiano le dimensioni e le caratteristiche di cui al precedente articolo 54;
 - ▶ conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi 28 lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;
 - ▶ procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio, dove detti animali ad esclusione dei molluschi lamellibranchi, dovranno essere mantenuti in vasche con le caratteristiche descritte al precedente punto b) fino alla consegna al consumatore finale;
 - ▶ mettere in palio e cedere in premio in occasione di tiri a segno, pesche, riffe, lotterie o analoghe situazioni ludiche, animali acquatici di qualsiasi specie;
 - ▶ tenere permanentemente le chele legate ai crostacei.

Art. 65 – Tutela della piccola fauna

1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione di Berna 19.09.1979 (recepita con Legge 06.08.1981 n.503), nella Direttiva Habitat Consiglio CEE 92/43 21.05.1992 (recepita con DPR



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA (TO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI E SUI DOVERI DEI PROPRIETARI

08.09.1997, n.357 e successive integrazioni), nella Legge n.157/92, il Comune di Borgofranco d'Ivrea tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.

2. Le specie animali - le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale - oggetto di tutela sono:

- ▶ tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi;
- ▶ tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili;
- ▶ tutti i mammiferi ad eccezione di quanto previsto dalla legge 157 del 1992
- ▶ tutti i crostacei di specie autoctone;
- ▶ tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli. E' tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere chirotteri di specie autoctone.

3. Sono vietate l'uccisione, il ferimento, la cattura, il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione ed il commercio delle specie di cui al precedente punto, fatte salve le deroghe per gli Enti di cui al seguente comma 5.

4. Quanto indicato al precedente punto 1 è esteso anche alle uova e alle forme larvali delle medesime specie animali elencate al precedente punto 2.

5. Chiunque detenga, a qualsiasi scopo e prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, individui appartenenti alle specie di cui al punto 2, è obbligato a denunciarne il possesso, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, mediante comunicazione scritta da inviare all'Ufficio competente per la tutela degli animali.



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA (TO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI E SUI DOVERI DEI PROPRIETARI

Titolo IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 66 - Vigilanza.

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del C.P.P., alle guardie particolari giurate delle Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute nonché alle G.E.V. - Guardie Ecologiche Volontarie, previste dalla Legge Regionale. Inoltre in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza possono vigilare anche altri soggetti ove previsto dalla Legge o da specifiche convenzioni con il Comune.

Art. 67 - Sanzioni.

1. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 80 Euro ad un massimo di 500 Euro.
2. In caso di recidiva anche non specifica, si applica il raddoppio della sanzione.
3. L'accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni amministrative, o la opposizione agli atti esecutivi, sono regolamentate in via generale, dalla normativa vigente (L. 689/1981).

Art. 68 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Art. 69 - Norme transitorie.

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.



GLOSSARIO DEI TERMINI USATI NEL REGOLAMENTO

Vivere in stato di cattività: vivere rinchiuso in gabbia o comunque privo di libertà.

Caratteristiche etologiche: caratteristiche proprie della specie cui ci si riferisce.

Ecosistema: ambiente naturale unitario (p.e. un bosco), comprensivo degli organismi animali e vegetali che vi hanno dimora e che in esso trovano le condizioni per un loro sviluppo equilibrato; ogni ecosistema tende a conservarsi se non intervengono alterazioni ecologiche.

Specie aviarie: volatili.

Animali omeotermi: animali che mantengono il corpo alla stessa temperatura indipendentemente dalla temperatura ambientale.

Fauna autoctona: animali che vivono nei luoghi in cui sono nati.

Fauna esotica: le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.

Deiezioni: escrementi.

Gatto libero: gatto che vive in libertà e frequenta abitualmente lo stesso territorio pubblico o privato.

Colonia felina: gruppo di gatti liberi che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso territorio pubblico o privato.

Habitat di colonia felina: territorio pubblico o privato nel quale vive abitualmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono.

Gattara/gattaro: persona che volontariamente e gratuitamente si occupa della cura e del mantenimento delle colonie feline e dei gatti liberi.

Fauna alloctona: animali che vivono in luogo diverso da quello da cui provengono.

Stabulazione: luogo di stazionamento di animali.

Malattie zoonosiche: malattie infettive degli animali, trasmissibili all'uomo.

Sinantropi: animali che vivono a contatto con l'uomo.

Malattie infestive: malattie provocate da parassiti.

Ectoparassiti: parassiti della pelle, ad esempio zecche e pulci.

Specie endemica: esclusiva di un dato territorio



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA (TO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI E SUI DOVERI DEI PROPRIETARI

ABBREVIAZIONI ED ACRONIMI

R.D.	=	Regio Decreto
DPR	=	Decreto del Presidente della Repubblica
Art.	=	Articolo
L.	=	Legge
n.	=	numero
CEE	=	Comunità Economica Europea
DM	=	Decreto Ministeriale
D.Lgs	=	Decreto Legislativo
CITES	=	Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione
Prot.	=	Protocollo
DPCM	=	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
G.U.	=	Gazzetta Ufficiale
DdL	=	Disegno di Legge
Sez.	=	Sezione
DGR	=	Decreto della Giunta Regionale
AAA	=	Animal-Assisted Activity (Attività Assistite dagli Animali)
AAT	=	Animal-Assisted Therapy (Terapia Assistita dagli Animali)
C.P.	=	Codice Penale
REM	=	Rapid Eye Movements

REFERENZE

- 1. CITTA' DI TORINO – Servizio Centrale Consiglio Comunale
REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI IN CITTA' –
N°. 320**
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 aprile 2006 esecutiva dal 29 aprile 2006.
- 2. COMUNE DI MILANO – Settore Ambiente ed Energia
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI**
Approvato dal Consiglio Comunale in data 10.10.2005 con deliberazione n. 57/2005 divenuta esecutiva dal 21.11.2005
- 3. CITTA' DI CENTO (FE) – Settore Ambiente ed Energia
REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI**
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 settembre 2007 n. 117
- 4. COMUNE DI FERRARA
REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI**
Approvato con delibera del Consiglio Comunale in data 24/11/2008 n. 11/66255/08
- 5. COMUNE DI ROMA – Ufficio Diritti Animali
REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI**
Approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale il 24/10/2005 In vigore dal 9/11/2005



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA (TO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI E SUI DOVERI DEI PROPRIETARI

6. COMUNE DI PAVIA

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 4/2008 del 21 gennaio 2008
esecutiva ai sensi di legge dal 12 febbraio 2008

7. COMUNE DI BUSTO GAROLFO (MI)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 60 del 23 ottobre 2006

8. COMUNE DI GORGONZOLA (MI) – Assessorato Ecologia – Ufficio Diritti Animali

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI E PER UNA MIGLIORE CONVIVENZA CON LA COLLETTIVITA' UMANA

Approvato dal Consiglio Comunale nel Novembre 2004

9. CITTA' DI VIMERCATE (MI) – Polizia Locale

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI

10. COMUNE DI FIRENZE –Assessorato alla Vivibilità e sostenibilità – Ufficio per i diritti degli animali

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI

Approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale di Firenze con deliberazione n° 285 del 3 maggio 1999

11. COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO (BO)

REGOLAMENTO COMUNALE SUI DIRITTI DEGLI ANIMALI E SULLE LORO RELAZIONI CON LE PERSONE E IL TERRITORIO

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.84 del 27/11/2008

12. CITTA' DI RIMINI – Ufficio Controllo popolazione canina

REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI ANIMALI DA AFFEZIONE

Approvato con delibera di C.C. n. 119 del 22/09/2005

13. COMUNE DI FIGLINE VALDARNO (FI) . Assessorato all'Ambiente

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI

Approvato con deliberazione consiliare n. 48 del 06.04.2006

14. COMUNE DI RICCIONE (RN)

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA E DIRITTI DEGLI ANIMALI E SUI DOVERI DEI PROPRIETARI

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 52 del 27.06.2007

15. Codice di raccomandazioni e standard minimi per il benessere del cavallo

Prof. Carlo Faillaci – Presidente Proequo (organizzazione per la protezione del cavallo)

IL PRESENTE REGOLAMENTO CONSTA DI:

- ▶ **62 (sessantadue) PAGINE E 1 (una) PAGINA DI COPERTINA**
- ▶ **9 (nove) TITOLI E 69 (sessantanove) ARTICOLI**